



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Avviso riguardante l'entrata in vigore del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/905 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali** 2
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/906 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021** 4
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 *ter* della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾** 7

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2019/908 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 maggio 2019, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo * (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)** 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura** 21
 - ★ **Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura** 27
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019)** 85

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso riguardante l'entrata in vigore del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 29 giugno 2017, entrerà in vigore, conformemente al suo articolo 14, paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 2019.

⁽¹⁾ GUL 196 del 27.7.2017, pag. 3.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/905 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.
- (4) Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito, per il periodo 2019-2021, un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali.
- (5) Il 14 novembre 2018 il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno presentato una nuova raccomandazione comune in cui hanno suggerito di apportare tre correzioni al piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (6) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2034, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali loro contributi, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). La nuova raccomandazione comune suggerisce di apportare alcune correzioni di natura tecnica menzionate nel contributo scientifico pervenuto.
- (7) L'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» prevede, al punto 28, che prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Le misure suggerite nella nuova raccomandazione comune sono conformi al parere del gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.
- (8) In primo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di correggere la definizione di «pannello Seltra» di cui al regolamento delegato (UE) 2018/2034, poiché non in linea con la raccomandazione comune del 31 maggio 2018.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GUL 327 del 21.12.2018, pag. 8).

- (9) In secondo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di abolire l'obbligo di utilizzare attrezzi altamente selettivi nella pesca dello scampo catturato con reti da traino a divergenti, poiché tale obbligo, erroneamente previsto dalla raccomandazione comune del 31 maggio 2018, era stato di conseguenza erroneamente incluso nel regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (10) Infine, la nuova raccomandazione comune suggerisce di escludere la pesca demersale del canestrello dall'ambito di applicazione di alcune misure tecniche miranti a migliorare la selettività nel Mare d'Irlanda, poiché la raccomandazione comune del 31 maggio 2018 e, di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 non intendevano includere tale tipo di pesca nell'ambito di dette misure tecniche.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (12) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Tenuto conto del fatto che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. “pannello Seltra”: un dispositivo di selettività che:
- a) è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
- b) è lungo almeno 3 metri;
- c) è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e
- d) occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);»;
- (2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.»;
- (3) all'articolo 10, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di canestrello.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/906 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2019****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.
- (3) Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (4) Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'articolo 11 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (5) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 30 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.
- (6) Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a dette attività di pesca nel periodo 2019-2021.
- (7) Il 6 novembre 2018 e il 19 dicembre 2018 il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato ulteriori raccomandazioni comuni per rettificare la precedente raccomandazione comune del 30 maggio 2018, già modificata il 30 agosto 2018.
- (8) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2035, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali contributi scientifici, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le nuove raccomandazioni comuni contengono rettifiche di natura tecnica che continuano a basarsi sulle stesse informazioni scientifiche. Il tipo supplementare di attrezzo

⁽¹⁾ GUL 179 del 16.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 (GUL 327 del 21.12.2018, pag. 17).

incluso in una delle raccomandazioni comuni rientra nella stessa categoria di reti da traino. Trattandosi di un tipo di rete a strascico, la rete da traino OTT inclusa nella nuova raccomandazione comune ha lo stesso impatto degli altri attrezzi a strascico. Il parere scientifico resta pertanto invariato. Quanto alla rettifica dell'esenzione *de minimis*, la formulazione attuale prevede un calcolo delle percentuali relative a tale esenzione basato sul totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette all'obbligo di sbarco. È invece opportuno calcolare dette percentuali in base al totale annuo delle catture di merlano e di merluzzo bianco.

- (9) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/973 prevede che, prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Le misure previste nelle nuove raccomandazioni comuni sono conformi al parere del gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.
- (10) La raccomandazione comune del 6 novembre 2018 suggerisce di includere le reti OTT negli elenchi dei codici degli attrezzi da traino per alcune attività di pesca. La rettifica tecnica chiarisce che alcune esenzioni per le navi che utilizzano reti da traino si applicano anche alle reti a strascico gemelle (due reti da traino unite, trainate da una sola nave). Poiché il testo della raccomandazione comune ricevuta il 30 maggio 2018 menzionava già le «reti da traino», il che comprende implicitamente tutti i tipi di reti da traino, incluse quelle gemelle, è necessario aggiungere anche il codice di tale attrezzo.
- (11) La raccomandazione comune del 19 dicembre 2018 suggerisce di correggere un errore riguardante alcuni fattori di calcolo nelle esenzioni *de minimis* per:
- a) il merlano e il merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturati con reti a strascico nella divisione CIEM 4c;
 - b) il merlano e il merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturati con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b.
- (12) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2035.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Considerando che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2035 è entrato in vigore il 1° gennaio 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con:»;
- (2) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali (dal 1° novembre al 30 aprile).»;
- (3) l'articolo 9 è così modificato:
- a) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:»;
- b) alla lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «nella pesca del gamberello boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, e del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;»;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di merlano e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;»;

e) alla lettera g), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2019****che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 *ter* della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49 *ter*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente i maestri di sci beneficiano del principio di riconoscimento reciproco delle proprie qualifiche stabilito dalla direttiva 2005/36/CE. L'istituzione di una prova di formazione comune («PFC») per i maestri di sci introdurrà un riconoscimento automatico per determinate qualifiche di maestro di sci affinché i titolari di tali qualifiche possano spostarsi più agevolmente tra gli Stati membri. La PFC rappresenterà un modo di facilitare la mobilità dei maestri di sci in tutta l'Unione. Per i maestri di sci che non possiedono i requisiti necessari per partecipare alla PFC o che non hanno superato la PFC, continuerà ad essere applicato il quadro generale per il riconoscimento delle loro qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
- (2) La professione di maestro di sci, o in alternativa l'istruzione e la formazione che conducono alla qualifica di maestro di sci, è regolamentata in più di un terzo degli Stati membri e pertanto sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 49 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE.
- (3) Nel 2012 un memorandum di intesa («memorandum») per un progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione europea è stato sottoscritto da nove Stati membri, vale a dire Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito. La Slovenia e la Repubblica ceca hanno successivamente firmato il memorandum nel 2014. Il memorandum riconosce i diritti acquisiti dei maestri di sci che, alla data del memorandum, erano cittadini degli Stati membri firmatari. Il memorandum ha anche stipulato che l'esito positivo dell'eurotest e della prova eurosicurezza erano prerequisiti per il riconoscimento automatico delle qualifiche di maestro di sci tra tali Stati membri alla data della sottoscrizione del memorandum. Al fine di garantire la certezza del diritto è appropriato e ragionevole fare affidamento su queste due prove come base per il contenuto della PFC e tenere conto delle disposizioni concordate nel memorandum come base comune per il presente regolamento.
- (4) Qualsiasi maestro di sci al quale si applica il presente regolamento dovrebbe essere in grado di garantire che le lezioni di sci si svolgano in sicurezza, con piena autonomia, in un ambiente di montagna innevato, ma escludendo quelle aree in cui sono richieste tecniche di alpinismo. Per garantire un'elevata qualità delle lezioni di sci è pertanto opportuno che le qualifiche che conferiscono l'ammissibilità dei candidati a partecipare alla PFC includano anche determinate abilità di insegnamento.
- (5) La partecipazione alle competizioni gestite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») e gli eventuali punti FIS assegnati nell'ambito di tali competizioni dovrebbero, se del caso, essere presi in considerazione nel valutare una richiesta di esenzione relativa alla parte I della PFC per quanto riguarda la certificazione delle abilità tecniche.
- (6) Ai fini della certezza del diritto è necessario riconoscere i diritti acquisiti sia dei maestri di sci in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum sia di quelli in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum, laddove essi siano in grado di dimostrare l'esperienza richiesta come maestro di sci, a specifiche condizioni,

⁽¹⁾ GUL 255 del 30.9.2005, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini dell'Unione che desiderano intraprendere la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i contenuti della prova di formazione comune («PFC») e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC sia per superarla.
2. La PFC comprende una prova certificante l'abilità tecnica dei maestri di sci e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci secondo le norme stabilite nell'allegato II, parti I e II rispettivamente.

Articolo 3

Organi competenti

Ai fini del presente regolamento si intende per «organo competente» qualsiasi organo elencato nell'allegato I, che assegna una qualifica conferente il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4

Principio di riconoscimento automatico

1. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 attestanti l'esito positivo della PFC. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.
2. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati in conformità all'articolo 8 ai maestri di sci che godono dei diritti acquisiti di cui all'articolo 7. Qualsiasi cittadino dell'Unione in possesso di un tale certificato rilasciato in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di maestro di sci in altri Stati membri alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in tali Stati.

Articolo 5

Partecipazione alla PFC

Tutti i cittadini dell'Unione che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I ^(?) hanno il diritto di partecipare alla PFC

^(?) Per l'Austria, si tratta della qualifica di «Diplomschilehrer», precedentemente denominata «staatlich geprüfter Schilehrer».

Articolo 6

Esenzioni

1. Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I, ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) sono in grado di dimostrare con prove concrete di avere ricevuto almeno 100 punti FIS in sci alpino per gli uomini e almeno 85 punti FIS in sci alpino per le donne in una delle discipline tecniche dello slalom o dello slalom gigante nel corso di un qualsiasi periodo di cinque anni; oppure
 - b) hanno superato l'eurotest.
2. Fatto salvo l'articolo 5, i maestri di sci che hanno superato la prova eurosicurezza sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I.
3. I maestri di sci che hanno superato, come parte della PFC, la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, oppure la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, non sono tenuti a ripetere la parte della PFC da essi già superata.

Articolo 7

Diritti acquisiti

1. I maestri di sci che sono in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima della data di entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.
2. I maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato sia l'eurotest sia la prova eurosicurezza beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, laddove essi siano in possesso anche di una qualifica elencata nell'allegato I.
3. I maestri di sci che hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono in grado di dimostrare un'esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico stabilito all'articolo 4, paragrafo 2.
4. I maestri di sci che beneficiano di diritti acquisiti come stabilito nei paragrafi 1, 2 e 3, hanno il diritto di presentare domanda per un certificato di competenza ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8

Certificato di competenza

1. Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 è rilasciato un certificato di competenza. Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall'organo competente in uno Stato membro che ha conferito la qualifica professionale, la quale dà al professionista il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'articolo 5.
2. Il certificato di competenza riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome del maestro di sci;
 - b) i risultati ottenuti nella PFC e la data di superamento della PFC, se del caso;
 - c) lo specifico diritto acquisito di cui gode il maestro di sci ai sensi dell'articolo 7, se del caso;
 - d) lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato;
 - e) la qualifica elencata nell'allegato I posseduta dal maestro di sci.

3. Il certificato di competenza è accompagnato da un'etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci. L'etichetta attesta che al maestro di sci è stato rilasciato un certificato di competenza e riporta almeno:
- il nome del maestro di sci;
 - l'anno di rilascio del certificato di competenza;
 - lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato.
4. Un duplicato del certificato di competenza è rilasciato in qualsiasi momento su richiesta del maestro di sci.

Articolo 9

Procedura di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica apportata alle qualifiche elencate nell'allegato I, nonché l'esistenza di eventuali nuove qualifiche comparabili, in termini di abilità e conoscenze, a quelle elencate nell'allegato I. Tali notifiche devono essere trasmesse tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 10

Formazione ed esperienza di lunga durata

I maestri di sci in possesso di una qualifica elencata nell'allegato I e in grado di dimostrare almeno 95 giorni di formazione teorica e pratica di maestro di sci e 95 giorni di esperienza lavorativa come maestro di sci sono riconosciuti in Austria al livello di «Diplomschilehrer».

Articolo 11

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

ALLEGATO I

Qualifiche

Le qualifiche elencate nel presente allegato sono concepite per garantire un approccio equilibrato tra apprendimento teorico e tirocinio pratico, inclusi lo sci su pista e fuori pista e devono in particolare conferire le seguenti abilità e conoscenze:

- a) la comprensione delle metodologie di insegnamento, istruzione e formazione e la capacità di applicarle alle lezioni di sci alpino sia su pista che fuori pista;
- b) la capacità di adattare una sessione di insegnamento alla luce delle condizioni meteorologiche variabili;
- c) la capacità di creare, attuare e valutare in modo autonomo i requisiti di insegnamento appropriati per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino, da principiante a esperto;
- d) la capacità di ideare un programma di insegnamento di sci alpino utilizzando tecniche idonee;
- e) la capacità di creare una situazione formativa;
- f) la capacità di preparare materiale didattico, informativo e formativo da utilizzare durante qualsiasi tipo di lezione di sci alpino;
- g) la capacità di effettuare una dimostrazione teorica che include una spiegazione dei diversi elementi per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino;
- h) la capacità di valutare una sessione o un ciclo di insegnamento di sci alpino;
- i) la conoscenza dei principi di primo soccorso e la capacità di applicarli in caso di infortunio durante la pratica di sport invernali e la capacità di avviare le operazioni di salvataggio.

Stato membro	Qualifiche	Enti che rilasciano le qualifiche
Austria	Diplomschilehrer or Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg	— Bundessportakademie Innsbruck — Landeslehrerverbände
Belgio	— BE-fr: Moniteur sportif entraîneur — BE-nl: Trainer A Alprijns Skien/Skileraar	— Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS) — Sport Vlaanderen
Bulgaria	C	
Croazia	Uitelj skijanja	— Skijaško U ilište — Hrvatski zbor uitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)
Repubblica ceca	Instruktor lyžování APUL A	Asociace profesionálních uitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL)
Danimarca	Euro Ski Pro	Den Danske Skiskole
Finlandia	Level 3 - hiihdonopettaja	— Suomen hiihdonopettajat ry (FNASI/SHOry) — Vuokatti Sports Institute
Francia	— Diplôme d'Etat de ski — moniteur national de ski alpin	Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)
Germania	Staatlich geprüfter Skilehrer	— Technische Universität München in Zusammenarbeit mit DSLV - Deutscher Skilehrverband, soweit diesem Aufgaben übertragen wurden

Stato membro	Qualifiche	Enti che rilasciano le qualifiche
Grecia	Ski instructor Downhill A	ΜΜ - Μ
Ungheria	Síktató ****	Síktatók Magyarorszáj Szövetsége
Irlanda	Alpine Ski Teacher – Level 4	Irish Association of Snowsports Instructors (ASI)
Italia	Maestro di Sci	— Collegio Nazionale dei Maestri di Sci — Federazione Italiana Sport Invernali — Collegi Regionali e Provinciali
Lettonia	Profesionāls slēpošanas instruktors	Latvijas Slēpošanas un sniegborda instruktoru asociācija (LSSIA)
Lituania	A kategorijos instruktorai pažymėjimai	National Russian League of Instructors (NRLI)/Druški School
Paesi Bassi	Ski-instructeur niveau 4	Nederlandse Ski Vereniging
Polonia	Instruktor Zawodowy – PZN	Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN)
Portogallo	Treinadores de esqui alpino de grau 2	— Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal) — Instituto Português do Desporto e Juventude
Romania	Măritor deschi I	Federația română deschi biathlon
Slovacchia	Inštruktor lyžovní III. kvalifikačný stupeň A	— Per qualifiche rilasciate dal 1° gennaio 2016: Università Comenius di Bratislava (Facoltà di educazione fisica e sport); Università di Prešov (Facoltà di sport); Università Matej Bel di Banská Bystrica (Facoltà di filosofia); Università Costantino il Filosofo di Nitra (Facoltà di scienze della formazione) e Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) — Per qualifiche rilasciate prima del 31 dicembre 2015: Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) as part of «Tatranská akciová spoločnosť» or Slovenská asociácia uštev lyžovania a snowboardingu (SAPUL)
Slovenia	Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko	Smučarska zveza Slovenije
Spagna	Técnico deportivo de esquí alpino	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Svezia	Svenska skidläraexamen	Det svenska skidrådet
Regno Unito	Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma	BASI – British Association of Snowsport Instructors

ALLEGATO II

Organizzazione della prova di formazione comune («PFC»)

1. PARTE I - PROVA ATTESTANTE L'ABILITÀ TECNICA («PROVA TECNICA»)

1.1. Principi generali1.1.1. *Norme applicabili*

La prova tecnica consiste in uno slalom gigante in sci alpino. Essa è organizzata secondo le norme tecniche stabilite dalla Federazione Internazionale Sci («FIS») ed è adattata per tenere conto degli obiettivi della prova tecnica.

1.1.2. *Candidati ammissibili*

Possono partecipare alla prova tecnica i cittadini dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare alla prova tecnica i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.

1.1.3. *Manche*

La prova tecnica è composta di due *manche*. L'ordine di partenza per la prima *manche* è estratto a sorte, mentre l'ordine di partenza per la seconda *manche* è invertito rispetto a quello della prima *manche*. I candidati che superano la prova tecnica durante la prima *manche* non partecipano alla seconda. I candidati che non superano la prova tecnica durante la prima *manche* possono partecipare alla seconda.

1.1.4. *Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova tecnica. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova tecnica è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato l'eurotest prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova tecnica.

Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o l'organo competente possono delegare tale potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

1.1.5. *Procedura di revisione*

I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova tecnica da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova tecnica per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

1.1.6. *Documentazione dei risultati*

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova tecnica entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova tecnica o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.

1.2. La pista

1.2.1. Criteri generali per la pista

La prova tecnica si svolge su una pista di slalom gigante che risponde ai criteri stabiliti dalla FIS e adattati al fine di tener conto degli obiettivi della prova tecnica, in particolare per quanto riguarda la lunghezza, il dislivello e il numero di porte. Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date della prova tecnica alla Commissione e agli altri Stati membri o ai loro organi competenti con almeno due mesi di anticipo.

Il dislivello è compreso tra 250 metri e 300 metri. Il numero di porte è compreso tra l'11 % e il 15 % del dislivello in metri, ma idealmente tra il 12 % e il 13 % al fine di valutare l'abilità nelle traiettorie di curva dei maestri di sci piuttosto che l'abilità di scivolamento.

I criteri menzionati in questa sezione e nella sezione 1.2.2 possono regolarmente condurre a tempi non compensati per gli apripista, all'inizio della prova tecnica, compresi tra 45 e 60 secondi.

La prova tecnica consente di tracciare la pista senza porte esterne, ad eccezione della prima e dell'ultima porta e delle figure.

1.2.2. Profili delle discese

I profili delle discese sulla pista di slalom gigante devono conformarsi, per quanto possibile, alle seguenti combinazioni:

- a) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza media con una percentuale di dislivello compresa tra il 26 % e il 43 %;
- b) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza forte con una percentuale di dislivello compresa tra il 45 % e il 52 %;
- c) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza lieve con una percentuale di dislivello compresa tra il 25 % e il 26 %.

1.2.3. Omologazione della pista

La pista deve essere omologata da una commissione tecnica, i cui membri devono essere nominati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente, in base alle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione tecnica. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare una proposta solo per motivi debitamente giustificati. Una volta omologata la pista, lo Stato membro o l'organo competente notifica con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli pratici di ogni evento da organizzare per eseguire la PFC su tale pista.

1.3. Apripista

1.3.1. Requisiti per gli apripista partecipanti alla prova tecnica

Vi deve essere un numero minimo di tre apripista partecipanti alla prova tecnica. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, è obbligato a selezionare gli apripista.

Gli apripista sono cittadini di un qualsiasi Stato membro. Essi devono aver superato l'eurotest o la prova eurosicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o aver superato la PFC con l'ottenimento un coefficiente di correzione uguale o maggiore di 0,8700 nel test di calibrazione per la stagione in corso.

1.3.2. Test di calibrazione per gli apripista

Gli apripista per la prova tecnica sono soggetti a un test di calibrazione. L'obiettivo del test di calibrazione è di attribuire un coefficiente di correzione a ciascun apripista al fine di stabilire il tempo di riferimento per i candidati della prova tecnica. Ciascun apripista può completare due *manche* durante il test di calibrazione e il risultato migliore è attribuito al rispettivo apripista. Il coefficiente di correzione attribuito a ciascun apripista è da rivedere annualmente.

Il test di calibrazione è organizzato da una commissione per i test di calibrazione. I membri della commissione per i test di calibrazione sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano il test di calibrazione possono avanzare proposte per la composizione della commissione per i test di calibrazione. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date del test di calibrazione con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti.

I risultati del test di calibrazione sono pubblicati dallo Stato membro organizzatore prima della data prevista per lo svolgimento della PFC in tale Stato membro.

1.3.3. *Il coefficiente di correzione per gli apripista*

I tempi compensati per gli apripista sono calcolati moltiplicando il tempo di ammissione del test di calibrazione del rispettivo apripista per il coefficiente di correzione attribuito.

Il tempo di riferimento per il test di calibrazione è calcolato come la media dei due tempi migliori compensati degli apripista di riferimento. Quattro apripista di riferimento sono nominati dalla commissione per i test di calibrazione in base ai risultati dell'elenco degli apripista dell'anno precedente.

Il coefficiente di correzione degli apripista è calcolato come segue:

coefficiente di correzione = tempo di riferimento del test di calibrazione/tempo di percorrenza degli apripista.

1.4. **Superamento della prova tecnica**

1.4.1. *Calcolo del tempo di riferimento per la prova tecnica*

Il tempo di riferimento della prova tecnica è calcolato come segue, con un minimo di tre apripista alla partenza e almeno due all'arrivo delle loro *manche*:

- a) si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso prima della partenza del primo candidato della *manche*;
- b) si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso dopo la partenza dell'ultimo candidato della *manche*;
- c) il tempo di riferimento della prova tecnica è la media delle due medie di cui ai punti a) e b).

Ciascun apripista è autorizzato a effettuare una nuova partenza se non ha potuto completare normalmente la *manche*.

Il coefficiente degli apripista deve essere comunicato ai candidati prima dell'inizio della prova tecnica.

1.4.2. *Tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova*

Si considera che i seguenti candidati abbiano superato la prova tecnica:

- a) i candidati uomini che abbiano completato una *manche* con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 19 %.
- b) le candidate donne che abbiano completato una *manche* con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 25 %.

Il tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova è di conseguenza calcolato come segue:

- a) tempo massimo di percorrenza uomini = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,19;
- b) tempo massimo di percorrenza donne = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,25.

2. PARTE II - PROVA ATTESTANTE LE COMPETENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA («PROVA DI SICUREZZA»)

2.1. **Principi generali**

2.1.1. *Obiettivo della prova di sicurezza*

La prova di sicurezza persegue l'obiettivo di valutare il rispetto dei requisiti minimi dei candidati in termini di sicurezza, indispensabili per l'esercizio della professione di maestro di sci in ambiente specifico.

2.1.2. *Candidati ammissibili*

I cittadini dell'Unione possono partecipare alla prova di sicurezza previo superamento della prova tecnica. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare ad una prova di sicurezza i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.

2.1.3. *Autorità competente*

La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, comunica le date della prova di sicurezza alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo.

2.1.4. *Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza.

Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o organo competente possono delegare questo potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

2.1.5. *Procedura di revisione*

I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova di sicurezza da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova di sicurezza per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

2.1.6. *Documentazione dei risultati*

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova di sicurezza entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova di sicurezza o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.

2.2. **Struttura della prova**

La prova di sicurezza è suddivisa in due parti e si articola in cinque moduli obbligatori, ognuno dei quali è valutato singolarmente. La prova di sicurezza valuta le conoscenze e le abilità relative alla sicurezza dei candidati per mezzo di un esame teorico e di un esame pratico.

In caso di esito negativo di uno o più moduli o se la prova di sicurezza non include tutti i moduli, il candidato deve ripetere l'intera prova.

Di seguito sono illustrati i singoli moduli.

2.2.1. L'esame teorico

Modulo: «Inviare una richiesta di soccorso al centro di soccorso locale nella lingua del paese di accoglienza in seguito a una valanga.»

L'esame teorico è considerato superato se la richiesta di soccorso giunge al centro di soccorso in maniera chiara e comprensibile e fornendo informazioni accurate che consentono a detto centro di assolvere i propri compiti.

2.2.2. L'esame pratico

L'esame pratico per sci fuori pista prevede tre moduli d'insegnamento incentrati sulla gestione del gruppo e un modulo che consiste nella ricerca e salvataggio di due persone sepolte da una valanga. L'esame pratico deve essere sostenuto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è organizzata la prova.

I tre moduli sulla gestione del gruppo hanno una durata di 15 minuti ciascuno, con un tempo di preparazione di 15 minuti per ogni modulo. Tali moduli d'insegnamento sono considerati superati se almeno il 75 % delle esercitazioni è stato svolto in maniera soddisfacente.

2.2.2.1. Moduli sulla gestione del gruppo

Modulo 1: «Interpretate con il vostro gruppo il bollettino sul rischio valanghe. Confrontate le indicazioni del bollettino con le vostre osservazioni in loco e valutate la situazione.»

Modulo 2: «Portate il vostro gruppo su un pendio fuori pista e proponete un tracciato tenendo conto di fattori quali condizioni della neve, punti di raduno e tipo di organizzazione del gruppo. Valutate i rischi della discesa insieme al vostro gruppo.»

Modulo 3: Un'ulteriore forma di valutazione è estratta a sorte tra le seguenti possibilità:

a) Interpretazione e comprensione della meteorologia

1. Il bollettino meteorologico alpino indica una situazione del tipo «*Stau a nord*» vale a dire forti precipitazioni da nord (*alta pressione a ovest e bassa pressione verso est*). Come si viene a creare questa situazione? Dove sono previste precipitazioni e approssimativamente di quale entità? In quali termini tale situazione può influire sulle valanghe?
2. Il bollettino meteorologico evidenzia l'arrivo probabile di forti venti di Foehn sul versante nord delle montagne alte. Quale sarà, in quest'eventualità, il tempo nelle zone nord e sud del massiccio montano e quale sarà la probabile incidenza sulle valanghe?
3. Valutate la situazione meteorologica in loco. Quali fattori incidono sull'evoluzione del tempo e come si evolverà quest'ultimo, secondo voi, nel corso dei prossimi giorni?

b) Comprensione dei pericoli in alta montagna

1. Quali fattori favoriscono l'insorgenza di ipotermia e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteristiche distintive dell'ipotermia e come bisogna agire quando si presenta? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico?
2. Quali fattori possono portare al congelamento e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteristiche distintive del congelamento e come bisogna agire in caso di congelamento localizzato? Quali fattori ne favoriscono lo sviluppo ulteriore? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico?
3. State percorrendo in discesa una pista lunga. La visibilità si riduce sempre di più a causa della nebbia. Come vi orientate senza l'ausilio di un GPS e che tipo di gestione del gruppo adottate?

c) Abilità di valutare e interpretare il manto nevoso

1. Analizzate la stabilità dell'attuale manto nevoso.
2. Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con scarse nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono comportare un'instabilità del manto nevoso.
3. Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con abbondanti nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono provocare un'instabilità del manto nevoso.

2.2.2.2. Modulo di ricerca e salvataggio di persone sepolte da una valanga

Il modulo consiste nell'individuare due apparecchi di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA) nonché riportare in superficie almeno uno dei due apparecchi. Ciascun ARTVA è riposto in una sacca con materiale isolante di circa 60 cm di larghezza e sotterrato a circa 1 m di profondità ma senza sovrapposizione di segnale. È possibile utilizzare un ARTVA da esercitazione. La zona di ricerca è circoscritta a una superficie massima di 50 m per 50 m. Il tempo massimo consentito per localizzare i due ARTVA e riportare in superficie uno di essi è di 8 minuti. Per partecipare al modulo di ricerca i candidati devono essere dotati di un ARTVA digitale provvisto di almeno tre antenne. I candidati in possesso di un ARTVA analogico non sono ammessi a questa modulo di prova. Il modulo è superato se i due ARTVA sotterrati sono localizzati con successo e uno di essi è riportato in superficie entro i limiti di tempo stabiliti.

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2019/908 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 29 maggio 2019

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo * (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) L'8 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/856 ⁽²⁾ che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020.
- (3) Il 20 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1207 ⁽³⁾ relativa alla nomina della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO dal 1° settembre 2016 al 14 giugno 2017.
- (4) Il 13 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1012 ⁽⁴⁾, che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018.
- (5) Il 5 giugno 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/869 ⁽⁵⁾, che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2018 al 14 giugno 2019.
- (6) Il 10 maggio 2019 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2019 al 31 dicembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2019 al 31 dicembre 2019.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 146 dell'11.6.2018, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 49).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/1012 del comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 27).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2018/869 del comitato politico e di sicurezza, del 5 giugno 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018) (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 24).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/909 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2019****che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (EU MAP) per il periodo 2017-2019 è stato adottato con la decisione di esecuzione 2016/1251 della Commissione ⁽³⁾ e scadrà il 31 dicembre 2019.
- (2) Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
- (3) Al fine di preparare la revisione dell'EU MAP dopo il 2019, sono in corso consultazioni con esperti nel quadro del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, gruppi di coordinamento regionale, rappresentanti degli Stati membri e altri portatori d'interessi, che saranno ultimate solo alla fine del 2019. Di conseguenza, il nuovo EU MAP che tiene conto dei risultati di queste consultazioni non potrà essere adottato prima del 2021.
- (4) Per il periodo 2020-2021 è pertanto necessario adottare le disposizioni relative all'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e alle soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati, contenute nell'attuale EU MAP, in base al regolamento (UE) 2017/1004.
- (5) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004, la presente decisione stabilisce pertanto l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. Le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, sono stabilite dalla decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GUL 157 del 20.6.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca per il periodo 2020-2021, l'allegato della presente decisione stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulla base delle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare riguardanti le parti del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

CAPO I

Campagne di ricerca in mare

Vengono realizzate almeno tutte le campagne di ricerca in mare di cui alla tabella del presente allegato (che sostituisce la tabella 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251), a meno che il loro riesame non porti alla conclusione che una data campagna non è più idonea ai fini della valutazione degli stock e della gestione della pesca. Possono essere aggiunte nuove campagne di ricerca al suddetto elenco sulla base degli stessi criteri di riesame scientifico.

Nell'ambito dei piani di lavoro di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri stabiliscono le campagne di ricerca in mare da realizzare e sono responsabili di tali campagne.

Gli Stati membri che contribuiscono a campagne di ricerca internazionali coordinano i propri sforzi all'interno della stessa regione marina.

Nei piani di lavoro nazionali gli Stati membri garantiscono la continuità con le campagne precedenti.

Il presente capo sostituisce il capo IV della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

CAPO II

Soglie

- (1) Il presente capo si applica alle attività di pesca dell'Unione e sostituisce le disposizioni del capo V della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.
- (2) I dati biologici non devono essere raccolti se, per un dato stock ittico o una data specie:
 - a) la quota di uno Stato membro sul totale ammissibile di catture (TAC) corrispondente rappresenta meno del 10 % del totale dell'Unione o se,
 - b) in assenza di TAC, il totale degli sbarchi di uno Stato membro per uno stock o una specie rappresenta meno del 10 % della media degli sbarchi totali dell'UE negli ultimi 3 anni, o se
 - c) il totale annuale degli sbarchi di uno Stato membro per una specie è inferiore a 200 tonnellate. Per le specie per le quali sussiste una specifica necessità di gestione può essere definita una soglia inferiore a livello di regione marina.

Se la somma dei contingenti di vari Stati membri, la cui quota di un TAC è inferiore al 10 %, supera il 25 % della quota del TAC per un determinato stock, la soglia del 10 % di cui alla lettera a) non si applica e gli Stati membri provvedono alla ripartizione dei compiti a livello regionale per garantire che lo stock sia oggetto di campionamento in base alle esigenze degli utilizzatori finali.

Non si applica alcuna soglia ai grandi pelagici e alle specie anadrome e catadrome.

- (3) Fatte salve disposizioni più specifiche connesse a obblighi internazionali nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, i dati biologici non devono essere raccolti se, per un dato stock ittico sfruttato a livello internazionale diverso dagli stock di grandi pelagici o di specie altamente migratorie, la quota dell'Unione è inferiore al 10 %.
- (4) Entro due anni dalla data in cui prende effetto la presente decisione gli Stati membri trasmettono stime delle catture basate su campagne di ricerca realizzate nelle attività di pesca ricreativa, comprese quelle svolte nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati, o ricavate da altri studi pilota. Tali campagne di ricerca consentono di valutare la quota delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa rispetto alle catture commerciali di tutte le specie in una regione marina per la quale devono essere trasmesse stime delle catture della pesca ricreativa nell'ambito del presente programma pluriennale dell'Unione. La concezione e la portata delle campagne di ricerca nazionali sulla pesca ricreativa, comprese eventuali soglie per la raccolta dei dati, sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

Nessuna soglia è applicabile alle catture della pesca ricreativa di stock ittici oggetto di piani di ricostituzione o di piani di gestione pluriennali, come nel caso dei grandi pelagici e delle specie altamente migratorie.

- (5) Se la produzione totale di uno Stato membro è inferiore all'1 % della produzione totale dell'Unione, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati economici e sociali per il settore dell'acquacoltura. Per le specie che rappresentano meno del 10 % della produzione acquicola di uno Stato membro, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati per il settore dell'acquacoltura. Inoltre, gli Stati membri la cui produzione totale è inferiore al 2,5 %

della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore, possono definire una metodologia semplificata (ad esempio studi pilota) al fine di estrapolare i dati richiesti per le specie che rappresentano oltre il 10 % della produzione acquicola degli Stati membri, in volume e in valore.

I dati di riferimento sono gli ultimi dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e i dati corrispondenti pubblicati da Eurostat.

(6) Se la produzione acquicola totale di uno Stato membro è inferiore al 2,5 % della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati ambientali per il settore dell'acquacoltura.

I dati di riferimento sono gli ultimi dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 e i dati corrispondenti pubblicati da Eurostat.

(7) La partecipazione (fisica o finanziaria) di uno Stato membro alle campagne di ricerca in mare di cui all'elenco delle campagne in mare del presente allegato non è obbligatoria se la sua quota di un TAC dell'Unione per la specie oggetto della ricerca è inferiore al 3 %. In assenza di TAC, la partecipazione (fisica o finanziaria) di uno Stato membro a campagne di ricerca in mare non è obbligatoria se la sua quota sugli sbarchi totali dell'Unione per un dato stock o una data specie nei 3 anni precedenti è al di sotto della soglia del 3 %. Per le campagne di ricerca relative a più specie o agli ecosistemi possono essere definite soglie a livello di regione marina.

(8) Fatti salvi i punti da 2 a 7, gli Stati membri possono concordare soglie alternative all'interno della stessa regione marina.

Elenco delle campagne di ricerca in mare ⁽¹⁾

Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Mar Baltico				
Baltic International Trawl Survey	BITS Q1 BITS Q4	IIIaS, IIIb-d	1° e 4° trimestre	Merluzzo bianco e altre specie demersali
Baltic International Acoustic Survey (Autumn)	BIAS	IIIa, IIIb-d	Settembre-ottobre	Aringa e spratto
Gulf of Riga Acoustic Herring Survey	GRAHS	IIIId	3° trimestre	Aringa
Sprat Acoustic Survey	SPRAS	IIIId	Maggio	Spratto e aringa
Rügen Herring Larvae Survey	RHLS	IIIId	Marzo-giugno	Aringa
Mare del Nord e Artico orientale (zone CIEM I e II)				
International Bottom Trawl Survey	IBTS Q1 IBTS Q3	IIIa, IV	1° e 3° trimestre	Eglefino, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, aringa, spratto, merlano, sgombro, busbana norvegese
North Sea Beam Trawl Survey	BTS	IVb, IVc, VIId	3° trimestre	Passera di mare, sogliola
Demersal Young Fish Survey	DYFS	Coste del Mare del Nord	3° e 4° trimestre	Passera di mare, sogliola, gamberetto grigio
Sole NET Survey	SNS	IVb, IVc	3° trimestre	Sogliola, passera di mare
North Sea Sandeels Survey	NSSS	IVa, IVb	4° trimestre	Cicerelli
International Ecosystem Survey in the Nordic Seas	ASH	IIa	Maggio	Aringa, melù

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Redfish Survey in the Norwegian Sea and adjacent waters	REDNOR	II	Agosto-settembre	Sebaste
Mackerel egg Survey (Triennial)	NSMEGS	IV	Maggio-luglio	Deposizione di uova di sgombro
Herring Larvae survey	IHLS	IV, VIId	1° e 3° trimestre	Larve di aringa e di spratto
NS Herring Acoustic Survey	NHAS	IIIa, IV, VIa	Giugno-luglio	Aringa, spratto
Nephrops TVsurvey (FU 3&4)	NTV3&4	IIIa	2° o 3° trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 6)	NTV6	IVb	Settembre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 7)	NTV7	IVa	2° o 3° trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 8)	NTV8	IVb	2° o 3° trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 9)	NTV9	IVa	2° o 3° trimestre	Scampo

Atlantico settentrionale (zone CIEM V-XIV e zone NAFO)

International Redfish Trawl and Acoustic Survey (Biennial)	REDTAS	Va, XII, XIV; NAFO SA 1-3	Giugno-luglio	Sebaste
Flemish Cap Groundfish survey	FCGS	3M	Luglio	Specie demersali
Greenland Groundfish survey	GGG	XIV, NAFO SA1	Ottobre-novembre	Merluzzo bianco, sebaste e altre specie demersali
3LNO Groundfish survey	PLATUXA	NAFO 3LNO	2° e 3° trimestre	Specie demersali
Western IBTS 4th quarter (including Porcupine survey)	IBTS Q4	VIa, VII, VIII, IXa	4° trimestre	Specie demersali
Scottish Western IBTS	IBTS Q1	VIa, VIIa	Marzo	Gadidi, aringa, sgombro
ISBCBTS September	ISBCBTS	VIIa, f, g	Settembre	Sogliola, passera di mare
WCBTS	VIIe BTS	VIIe	Ottobre	Sogliola, passera di mare, rana pescatrice, limanda
Blue whiting survey		VI, VII	1° e 2° trimestre	Melù
International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (Triennial)	MEGS	VIa, VII, VIII, IXa	Gennaio-luglio	Deposizione di uova di sgombro e suro
Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey		VIII, IX	Marzo-aprile-maggio	Indici di abbondanza di sardina, acciuga, sgombro e suro

Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Sardine DEPM (Triennial)		VIIIc, IXa	2° e 4° trimestre	SSB della sardina e uso di CUFES
Spawning/Pre spawning Herring/Boarfish acoustic survey		VIa, VIIa-g	Luglio, settembre, novembre, marzo, gennaio	Aringa, spratto
Biomass of Anchovy	BIOMAN	VIII	Maggio	SSB dell'acciuga (DEP)
Nephrops UWTV survey (offshore)	UWTV (FU 11-13)	VIa	2° o 3° trimestre	Scampo
Nephrops UWTV Irish Sea	UWTV (FU 15)	VIIa	Agosto	Scampo
Nephrops UWTV survey Aran Grounds	UWTV (FU 17)	VIIb	Giugno	Scampo
Nephrops UWTV survey Celtic Sea	UWTV (FU 20-22)	VIIg,h,j	Luglio	Scampo
Nephrops Survey Offshore Portugal NepS	UWTV (FU 28-29)	IXa	Giugno	Scampo

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Pan-Mediterranean Acoustic Survey ()	MEDIAS	GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20 e 22	Primavera-estate (2° e 3° trimestre)	Piccoli pelagici
Bottom trawl survey in Black Sea	BTSBS	GSA 29	Primavera-autunno (2°, 3° e 4° trimestre)	Rombo chiodato
Pelagic trawl survey in Black Sea,	PTSBS	GSA 29	Primavera-autunno (2°, 3° e 4° trimestre)	Spratto e merlano
International bottom trawl survey in the Mediterranean ()	MEDITS	GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25	Primavera-estate (2° e 3° trimestre)	Specie demersali

(¹) L'elenco delle campagne di ricerca in mare sostituisce la tabella 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/910 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2019****che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾ (il programma pluriennale dell'Unione) per il periodo 2017-2019, adottato con decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione ⁽⁴⁾, giungerà a scadenza il 31 dicembre 2019.
- (2) Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.
- (3) Al fine di preparare la revisione dell'attuale programma pluriennale dell'Unione dopo il 2019, sono in corso consultazioni con esperti nell'ambito del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, gruppi di coordinamento regionale, rappresentanti degli Stati membri e altri portatori d'interessi, che si concluderanno solo alla fine del 2019. Di conseguenza, il nuovo programma pluriennale dell'Unione elaborato tenendo conto dei risultati di tali consultazioni non potrà essere adottato prima del 2021.
- (4) Per il periodo 2020-2021 è pertanto necessario adottare le disposizioni relative alla raccolta e alla gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici, contenute nell'attuale programma pluriennale dell'Unione, sulla base del regolamento (UE) 2017/1004.
- (5) La presente decisione stabilisce pertanto, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004, modalità dettagliate per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. L'elenco delle campagne di ricerca in mare obbligatorie e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (6) Ai fini della certezza del diritto, la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura abroga la decisione (UE) 2016/1251 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020,

⁽¹⁾ GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2020-2021, che contiene l'elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004, figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

CAPO I ⁽¹⁾

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1004, al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾, al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽³⁾ e al regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) **navi in attività**: navi che hanno effettuato operazioni di pesca (uno o più giorni) nel corso di un anno civile. Una nave che non abbia effettuato operazioni di pesca nel corso di un anno è considerata «inattiva»;
- (2) **specie anadrome**: risorse acquatiche vive il cui ciclo di vita ha inizio con la schiusa delle uova in acque dolci e prosegue con la migrazione in acque salate, il ritorno e infine la riproduzione in acque dolci;
- (3) **specie catadrome**: risorse acquatiche vive il cui ciclo di vita ha inizio con la schiusa delle uova in acque salate e prosegue con la migrazione in acque dolci, il ritorno e infine la riproduzione in acque salate;
- (4) **frazione di cattura**: una parte delle catture totali, ad esempio la parte delle catture sbarcate al di sopra della taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte sbarcata al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte rigettata in mare al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, i rigetti «de minimis» o i rigetti;
- (5) **giorni in mare**: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno di una zona ed è fuori dal porto;
- (6) **giorni di pesca**: giorni di calendario in mare in cui è effettuata un'operazione di pesca, fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri. Una bordata di pesca può concorrere sia alla somma dei giorni di pesca per gli attrezzi passivi che alla somma dei giorni di pesca per gli attrezzi attivi nel corso di tale bordata;
- (7) **luogo di pesca**: (gruppo di) unità geografiche in cui è praticata la pesca. Tali unità sono concordate a livello di regione marina sulla base di zone esistenti definite da organizzazioni regionali di gestione della pesca o da organismi scientifici;
- (8) **segmento di flotta**: gruppo di navi appartenenti alla stessa classe di lunghezza (LFT - lunghezza fuori tutto) e prevalentemente operanti con un medesimo attrezzo da pesca nel corso dell'anno;
- (9) **mestiere**: gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) simili ⁽⁴⁾, effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento simili;
- (10) **campagne di ricerca in mare**: le uscite effettuate su una nave da ricerca o un'imbarcazione adibita alla ricerca scientifica per il monitoraggio degli stock e degli ecosistemi, a tale fine designata dall'organismo responsabile dell'attuazione del programma di lavoro nazionale istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPO II ⁽⁵⁾

Metodi di raccolta dei dati

I metodi di raccolta e la qualità dei dati sono idonei agli scopi previsti indicati all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono basati sulle migliori pratiche e sulle pertinenti metodologie raccomandate dagli organismi scientifici competenti. A tal fine, i metodi e il risultato della loro applicazione sono esaminati a intervalli regolari da organismi scientifici indipendenti, al fine di verificarne l'adeguatezza per la gestione della politica comune della pesca.

⁽¹⁾ Il presente capo sostituisce il capo I della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GUL 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Come specificato nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 404/2011.

⁽⁵⁾ Il presente capo sostituisce il capo II della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

CAPO III ⁽⁶⁾**Requisiti in materia di dati****1. Set di dati**

- 1.1. Nell'ambito dei piani di lavoro elaborati a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri stabiliscono i dati che devono essere raccolti tra i seguenti set di dati specificati ai punti da 2 a 7 del presente capo:
- a) dati biologici, per frazione di cattura, relativi agli stock prelevati nell'ambito di attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, e nell'ambito di attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione;
 - b) dati per valutare l'impatto delle attività di pesca dell'Unione sull'ecosistema marino nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione;
 - c) dati particolareggiati sull'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - d) dati economici e sociali relativi al settore della pesca ⁽⁷⁾;
 - e) dati economici, sociali e ambientali relativi al settore dell'acquacoltura.
- 1.2. I dati che devono essere raccolti sono stabiliti in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/1004, tenuto conto delle soglie di cui al capo II dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/909 che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
- 1.3. Devono essere raccolti dati che consentano di effettuare stime attendibili per il tipo di pesca, i periodi e le zone in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali concordate a livello di regione marina. La frequenza di raccolta dei dati deve essere coordinata a livello di regione marina, salvo indicazione contraria del presente allegato e delle tabelle corrispondenti.

2. Dati biologici sugli stock catturati nell'ambito di attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, e nell'ambito di attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

- a) I quantitativi catturati per specie e i dati biologici ricavati da singoli esemplari per la stima dei seguenti parametri:
 - i) per le attività di pesca commerciale, volume e frequenza di lunghezza di tutte le frazioni di cattura (compresi i rigetti e le catture indesiderate) per gli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C, comunicati al livello di aggregazione 6 come indicato nella tabella 2. La risoluzione temporale è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;
 - ii) per le attività di pesca commerciale, peso medio e distribuzione per età delle catture degli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili e la risoluzione temporale sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;
 - iii) per le attività di pesca commerciale, dati su rapporto dei sessi, maturità e fecondità delle catture per gli stock elencati nelle tabelle 1 A, 1B e 1C, con la frequenza necessaria ai fini dei pareri scientifici. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili e la risoluzione temporale sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;
 - iv) per le attività di pesca ricreativa, volume annuo (numero e peso o lunghezza) delle catture e dei rigetti per le specie elencate nella tabella 3 e/o le specie identificate a livello di regione marina, nella misura necessaria per la gestione della pesca. Le esigenze degli utilizzatori finali per quanto riguarda l'età o altri dati biologici specificati ai punti da i) a iii) sono valutate per la pesca ricreativa a livello di regione marina.

⁽⁶⁾ Il presente capo sostituisce il capo III della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

⁽⁷⁾ I dati relativi all'industria di trasformazione possono essere raccolti su base volontaria. In questo caso possono essere utilizzate la segmentazione e le variabili di cui alla tabella 11.

b) Oltre ai dati di cui alla lettera a), i dati seguenti relativi alle specie anadrome e catadrome elencate nella tabella 1E catturate nell'ambito di attività di pesca commerciale nella parte del loro ciclo di vita che si svolge in acqua dolce, a prescindere dal modo in cui vengono praticate tali attività:

i) variabili relative agli stock (per singoli esemplari, età, lunghezza, peso, sesso, maturità e fecondità, per fase del ciclo vitale, ulteriormente specificate in base alla specie e alla regione) e

ii) quantitativi annui catturati per classe di età o fase del ciclo vitale.

c) Inoltre:

per l'anguilla, informazioni (dati, stime, tendenze relative ecc.) raccolte annualmente almeno in un bacino fluviale per unità di gestione dell'anguilla concernenti:

i) l'abbondanza delle reclute,

ii) l'abbondanza della biomassa (anguilla gialla) e

iii) il numero o il peso e il rapporto dei sessi delle argentine migranti e,

per tutti i salmoni selvatici: informazioni raccolte annualmente, salvo se diversamente concordato a livello regionale, sull'abbondanza di giovani salmoni («smolt» e «parr») e sul numero di individui che risalgono i fiumi.

La designazione dei fiumi da monitorare in relazione all'anguilla e al salmone è definita a livello regionale. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili è coordinata a livello regionale in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

3. **Dati per la valutazione dell'impatto delle attività di pesca dell'Unione sugli ecosistemi marini nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione**

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

a) Per tutti i tipi di pesca, le catture accessorie accidentali di tutti gli uccelli, i mammiferi, i rettili e i pesci protetti in virtù della legislazione dell'Unione e degli accordi internazionali, comprese le specie elencate nella tabella 1D, o l'eventuale assenza di catture, registrate nel corso di missioni di osservazione sui pescherecci o dai pescatori stessi nei giornali di pesca.

Se i dati sulle catture accessorie accidentali raccolti nel corso di missioni di osservazione non sono ritenuti sufficienti per le esigenze degli utilizzatori finali, gli Stati membri fanno ricorso ad altre metodologie. La selezione di tali metodologie è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

b) I dati necessari per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione.

Le variabili utilizzate per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini sono quelle registrate a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati sono disaggregati al livello 3 ⁽⁸⁾ dell'attività di pesca, salvo qualora sia necessario un livello di aggregazione inferiore a livello regionale, in particolare nel caso di zone marine protette.

Se i dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 non presentano la giusta risoluzione o non offrono una qualità o una copertura sufficienti per l'uso scientifico previsto, la raccolta è effettuata in altro modo con l'ausilio di metodi di campionamento adeguati. I dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono messi a disposizione delle istituzioni nazionali incaricate di attuare i piani di lavoro al livello di aggregazione adeguato.

c) I dati necessari per stimare il livello di pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, in particolare gli effetti su specie non commerciali, i rapporti predatore-preda e la mortalità naturale delle specie ittiche in ogni regione marina.

Questi dati sono dapprima valutati nell'ambito di studi pilota. Sulla base dei risultati degli studi pilota, gli Stati membri stabiliscono quali dati specifici saranno raccolti per ciascuna regione marina; tale raccolta è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

⁽⁸⁾ Cfr. la tabella 2.

4. Dati particolareggiati sull'attività dei pescherecci dell'Unione ⁽⁹⁾ nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009

I dati necessari per valutare l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione comprendono le variabili indicate nella tabella 4. I dati registrati, dichiarati e trasmessi a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono messi a disposizione delle istituzioni nazionali incaricate di attuare i piani di lavoro sotto forma di dati primari. Se tali dati non devono essere raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 o se i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 non presentano la giusta risoluzione o non offrono una qualità o una copertura sufficienti per l'uso scientifico previsto, la raccolta è effettuata in altro modo con l'ausilio di metodi di campionamento adeguati. Tali metodi devono consentire di stimare le variabili elencate nella tabella 4 al più basso livello geografico pertinente per segmento di flotta (tabella 5a) e al livello 6 per il mestiere (tabella 2).

5. Dati economici e sociali sulla pesca per la valutazione dei risultati economici e sociali del settore della pesca dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

- a) Le variabili economiche indicate nella tabella 5 A in base alla segmentazione settoriale di cui alla tabella 5B e alle super-regioni definite nella tabella 5C.

La popolazione comprende tutte le navi in attività e le navi inattive immatricolate nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ⁽¹⁰⁾ al 31 dicembre dell'anno di riferimento e le navi che non figurano nel registro in quella data ma che hanno praticato attività di pesca per almeno un giorno nell'anno di riferimento.

Per le navi inattive sono raccolti unicamente i dati relativi al valore del capitale e ai costi di capitale.

Se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche, per garantire la riservatezza statistica è possibile applicare un raggruppamento per comunicare le variabili economiche. Il raggruppamento può essere utilizzato anche se necessario per elaborare un piano di campionamento statisticamente valido. Tale sistema di raggruppamento è coerente nel tempo.

I dati economici sono raccolti su base annuale.

- b) Le variabili sociali indicate nella tabella 6.

I dati sociali sono raccolti ogni tre anni a partire dal 2018.

I dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità possono essere raccolti sulla base di studi pilota.

6. Dati economici, sociali e ambientali riguardanti l'acquacoltura marina e, a titolo facoltativo, l'acquacoltura di acqua dolce, per la valutazione dei risultati sociali, economici e ambientali del settore acquicolo dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

- a) Le variabili economiche indicate nella tabella 7 in base alla segmentazione settoriale di cui alla tabella 9.

La popolazione comprende tutte le imprese la cui attività primaria è definita in base ai codici 03.21 e 03.22 della classificazione delle attività economiche NACE ⁽¹¹⁾ e che operano a scopo di lucro.

I dati economici sono raccolti su base annuale.

⁽⁹⁾ Compresi i requisiti specifici per le ORGP precisati nel regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

b) Le variabili sociali indicate nella tabella 6.

I dati sociali sono raccolti ogni tre anni a partire dal 2018.

I dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità possono essere raccolti sulla base di studi pilota.

c) I dati ambientali relativi all'acquacoltura indicati nella tabella 8 per consentire la valutazione di alcuni aspetti dei risultati ambientali.

I dati ambientali possono essere raccolti sulla base di studi pilota ed estrapolati per ottenere i totali corrispondenti al volume totale della produzione ittica dello Stato membro.

I dati ambientali sono raccolti ogni due anni.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1 A ⁽¹⁾

Stock nelle acque dell'Unione

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock
Artico orientale, Mare di Norvegia e Mare di Barents		
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	I, II
Aringa atlantico-scandinava	<i>Clupea harengus</i>	I, II
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	I, II
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	I, II
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-II
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	I, II
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	I, II
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II
Salmone	<i>Salmo salar</i>	I, II
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i> .	I, II
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	I, II
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa
Skagerrak e Kattegat		
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	IIIa
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIIa/22-24, IIIa
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	IIIa

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IIIa
Capone coccio	<i>Aspitrigla cuculus</i>	IIIa
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIaN
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIaS
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IIIa
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	IIIa
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIIa
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IIIa
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IIIa
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	IIIa
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IIIa
Sogliola	<i>Solea solea</i>	IIIa
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IIIa
Tutte le specie commerciali di squali e razze ⁽⁵⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IIIa
Mar Baltico —		
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	22-32
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	22-24/25-29, 32/30/31/Golfo di Riga
Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	IIIId
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	22-32
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	22-24/25-32
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	22-32
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	IIIId

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Passera pianuzza	<i>Platichys flesus</i>	22-32
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	22-32
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	22-32
Salmone	<i>Salmo salar</i>	22-31/32
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	22-32
Sandra	<i>Sander lucioperca</i>	III d
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	22-32
Sogliola	<i>Solea solea</i>	22
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	22-32

Mare del Nord e Manica orientale

Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	IV
Bavose lupe	<i>Anarhichas</i> spp.	IV
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VII d
Argentine	<i>Argentina</i> spp.	IV
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	IV
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IV, VII d
Gamberetto grigio	<i>Crangon crangon</i>	IV, VII d
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VII d
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IV, VII d
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV
Rombo quattrocchi	<i>Lepidorhombus boschii</i>	IV, VII d
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VII d
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	IV, VII d
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VII d
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	IV
Granatiere berglax	<i>Macrourus berglax</i>	IV
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IV, VII
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IV, VIIId
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	IV
Molva	<i>Molva molva</i>	IV
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Tutte le unità funzionali
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	IVa est/IVa/IV
Ventaglio	<i>Pecten maximus</i>	VIIId
Musdea bianca	<i>Phycis blennoides</i>	IV
Musdea	<i>Phycis phycis</i>	IV
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	IV
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIId
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IV
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IV, VIIId
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IV, VIIId
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIIId
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	IV
Sogliola	<i>Solea solea</i>	IV
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIId
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IV/VIIId
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	IV, VIIId
Capone gallinella	<i>Trigla lucerna</i>	IV
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	IV, VIIId

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Tutte le specie commerciali di squali e razze ⁽⁵⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIId
Atlantico nord-orientale e Manica occidentale		
Alepocefalo	<i>Alepocephalus bairdii</i>	VI, XII
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	VIa
Pesce tamburo	<i>Capros aper</i>	V, VI, VII
Ventaglio	<i>Pecten maximus</i>	IV, VI, VII
Canestrello	<i>Aequipecten opercularis</i>	VII
Grancevola	<i>Maja squinado</i>	V, VI, VII
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Tutte le zone
Pesci sciabola	<i>Aphanopus spp.</i>	Tutte le zone
Argentine	<i>Argentina spp.</i>	Tutte le zone
Bocca d'oro	<i>Argyrosomus regius</i>	Tutte le zone
Capone cocchio	<i>Aspitrigla cuculus</i>	Tutte le zone
Berici	<i>Beryx spp.</i>	Tutte le zone, eccetto X e IXa
Berici	<i>Beryx spp.</i>	IXa e X
Granchio di mare	<i>Cancer pagurus</i>	Tutte le zone
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIaN/ VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj
Grongo	<i>Conger conger</i>	Tutte le zone, eccetto la X
Grongo	<i>Conger conger</i>	X
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Tutte le zone
Zigrino	<i>Dalatias licha</i>	Tutte le zone
Pastinaca	<i>Dasyatis pastinaca</i>	VII, VIII
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>	V, VI, VII, IX, X, XII
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Tutte le zone, eccetto la IX
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX
Sogliola cuneata	<i>Dicologlossa cuneata</i>	VIIIc, IX
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (solo Cadice)
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Sagrì nero	<i>Etmopterus spinax</i>	VI, VII, VIII
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	VIII,d,e
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Tutte le zone
Astice	<i>Homarus gammarus</i>	Tutte le zone
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Tutte le zone
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	IXa
Rombo quattrocchi	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	VIIe/VIIa,f-h
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	Tutte le zone, eccetto VIIIc, IXa
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	VIIIc, IXa
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	VIIIc, IXa
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	XIV
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa
Sogliola cuneata	<i>Microchirus variegatus</i>	Tutte le zone
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>	Tutte le zone
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	Tutte le zone, eccetto la X
Molva occhiona	<i>Molva macrophthalma</i>	X
Molva	<i>Molva molva</i>	Tutte le zone
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	Tutte le zone

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Palombo stellato	<i>Mustelus asterias</i>	VI, VII, VIII, IX
Palombo	<i>Mustelus mustelus</i>	VI, VII, VIII, IX
Palombo punteggiato	<i>Mustelus punctulatus</i>	VI, VII, VIII, IX
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale VI
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale VII
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionali VIII, IX
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	Tutte le zone, eccetto VIIIc, IXa
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	IXa, X
Gamberetti rosa	<i>Pandalus</i> spp.	Tutte le zone
Gambero rosa mediterraneo	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa
Musdea bianca	<i>Phycis blennoides</i>	Tutte le zone
Musdea	<i>Phycis phycis</i>	Tutte le zone
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Tutte le zone, eccetto IX, X
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	X
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	Tutte le zone
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV/VI
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	V, XIV
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Tutte le zone
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa
Sgombro	<i>Scomber colias</i>	VIII, IX, X
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Tutte le zone
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>	Sottozone CIEM V, VI, XII, XIV e NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K).

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	Sottozona CIEM V, VI, XII, XIV e NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	Tutte le zone
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIfg
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIe
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIIab
Sparidi	<i>Sparidae</i>	Tutte le zone
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX
Sugarello pittato	<i>Trachurus picturatus</i>	VIII, IX, X
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Ila, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc, IXa
Busbane	<i>Trisopterus</i> spp.	Tutte le zone
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	Tutte le zone
Tutte le specie commerciali di squali e razze ⁽⁵⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIId

Mar Mediterraneo e Mar Nero

Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosso	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosso mediterraneo	<i>Aristeus antennatus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Boga	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
Lampuga	<i>Coryphaena equiselis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Moscardino bianco	<i>Eledone cirrhosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Moscardino	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Mar Nero GSA 29
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	2.2, 3.1

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Totani	<i>Illex spp., Todarodes spp.</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Pesci vela	<i>Istiophoridae</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Mar Nero GSA 29
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1
Muggini	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	Mar Nero GSA 29
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Pagelli	<i>Pagellus erythrinus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosa mediterraneo	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Mazzancolla	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	Mar Nero GSA 29
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sgombro	<i>Scomber spp.</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1
Orata	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1
Zerro	<i>Spicara smaris</i>	2.1, 3.1, 3.2
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	Mar Nero GSA 29
Pannocchia	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Mar Nero GSA 29
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ⁽²⁾ , IBSFC ⁽³⁾ o FAO ⁽⁴⁾ in cui è presente lo stock/codice dello stock)
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Mar Nero GSA 29
Capone gallinella	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1
Vongola	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2
Rossetto	<i>Aphia minuta</i>	GSA 9,10,16 e 19
Latterini	<i>Atherina spp</i>	GSA 9,10,16 e 19
Merluzzo capellano	<i>Trisopterus minutus</i>	Tutte le regioni
Tutte le specie commerciali di squali e razze ⁽⁵⁾	<i>Selachii, Rajidae</i>	Tutte le regioni

⁽¹⁾ La presente tabella sostituisce la tabella 1 A della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

⁽²⁾ Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

⁽³⁾ Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

⁽⁴⁾ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

⁽⁵⁾ Da comunicare a livello di specie.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1B ⁽¹⁾

Stock di regioni ultraperiferiche dell'Unione

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)
Guyana francese	
Lutiano rosso	<i>Lutjanus purpureus</i>
Gamberi	<i>Farfantepenaeus subtilis</i>
Ombrina	<i>Cynoscion acoupa</i>
Ombrina dentata	<i>Cynoscion steindachneri</i>
Ombrina	<i>Cynoscion virescens</i>
Pescigatto di mare	<i>Ariidae</i>
Pesce foglia	<i>Lobotes surinamensis</i>
Grugnolo luteo	<i>Genyatremus luteus</i>
Pseudospigole	<i>Centropomus spp.</i>
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Muggini	<i>Mugil spp.</i>
Guadalupa e Martinica	
Lutiani	<i>Lutjanidae</i>
Emulidi	<i>Haemulidae</i>

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Pesce scorpione	<i>Pterois volitans</i>
Scombridi	<i>Scombridae</i>
Marlin azzurro	<i>Makaira nigricans</i>
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>
Isola della Riunione e Mayotte	
Lutiani	<i>Lutjanidae</i>
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Scombridi	<i>Scombridae</i>
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>
Altri pesci vela	<i>Istiophoridae</i>
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>
Suro occhione	<i>Selar crumenophthalmus</i>
Azzorre, Madera e Isole Canarie	
Sgombro	<i>Scomber colias</i>
Alaccia	<i>Sardinella maderensis</i>
Suro	<i>Trachurus</i> spp.
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>
Scaro	<i>Sparisoma cretense</i>
Patelle	<i>Patellidae</i>

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 1B della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1C (¹)

Stock in regioni marine regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS)

IATTC (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o dalle organizzazioni regionali di pesca (ORP) competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Pacifico orientale	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o dalle organizzazioni regionali di pesca (ORP) competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Thunnus orientalis</i>	Tonno rosso del Pacifico	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o <i>mazara</i>)	Marlin azzurro	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero	Oceano Pacifico orientale	Alta	
<i>Tetrapturus audax</i>	Pesce lancia striato	Oceano Pacifico orientale	Alta	

ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus thynnus</i>	Tonno rosso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o <i>mazara</i>)	Marlin azzurro	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Istiophorus albicans</i>	Pesce vela atlantico	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Tetrapturus albidus</i>	Marlin bianco	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Auxis rochei</i>	Tombarello	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Sarda sarda</i>	Palamita	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Euthynnus alleteratus</i>	Tonnetto	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Thunnus atlanticus</i>	Tonno pinna nera	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Orcynopsis unicolor</i>	Palamita bianca	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	Maccarello reale maculato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus regalis</i>	Maccarello reale atlantico	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Auxis thazard</i>	Biso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus cavalla</i>	Maccarello reale	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus tritor</i>	Maccarello reale di Guinea	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Scomberomorus maculatus</i>	Maccarello reale maculato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Oceano Atlantico e mari adiacenti	MEDIA	

NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Stock definiti dalla ORGP	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 2 J 3KL	Bassa	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3M	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3NO	Alta	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3Ps	Alta	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO SA1	Alta	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Passera lingua di cane	NAFO 3NO	Alta	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Passera lingua di cane	NAFO 2J3KL	Bassa	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Passera canadese	NAFO 3LNO	Alta	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Passera canadese	NAFO 3M	Alta	
<i>Limanda ferruginea</i>	Limanda	NAFO 3LNO	MEDIA	
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere di roccia	NAFO SA0 + 1	Bassa	
<i>Macrourus berglax</i>	Granatiere berglax	NAFO SA2 + 3	Alta	
<i>Pandalus borealis</i>	Gamberello boreale	NAFO 3LNO	Alta	
<i>Pandalus borealis</i>	Gamberello boreale	NAFO 3M	Alta	
<i>Amblyraja radiata</i>	Razza stellata	NAFO 3LNOPs	Alta	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero	NAFO 3KLMNO	Alta	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero	NAFO SA1	Alta	
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Ippoglosso atlantico	NAFO SA1	Bassa	
<i>Sebastes mentella</i>	Sebaste	NAFO SA1	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3LN	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3M	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3O	Alta	
<i>Urophycis tenuis</i>	Musdea americana	NAFO 3NO	Alta	
<i>Mallotus villosus</i>	Capelin	NAFO 3NO	Alta	
<i>Beryx sp.</i>	Berici	NAFO 6G	Alta	
<i>Illex illecebrosus</i>	Totano	NAFO Sottozona 3 + 4	Bassa	
<i>Salmo salar</i>	Salmone	NAFO S1+ sottozona CIEM XIV, NEAF, NASCO	Alta	

Zona marina FAO 34 - Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	
<i>Brachydeuterus</i> spp.	Burri	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Caranx</i> spp.	Carangi	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Cynoglossus</i> spp.	Cinoglossidi	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Decapterus</i> spp.	Sugarotti	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Dentex canariensis</i>	Dentice	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	
<i>Dentex congensis</i>	Dentice	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	
<i>Dentex macrophthalmus</i>	Dentice occhione	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Dentex maroccanus</i>	Dentice marocchino	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	
<i>Dentex</i> spp.	Dentici	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Acciuga	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Epinephelus aeneus</i>	Cernia bianca	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Ethmalosa fimbriata</i>	Alaccia larga	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Farfantepenaeus notialis</i>	Mazzancolla rosa	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Galeoides decadactylus</i>	Capitano minore	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Loligo vulgaris</i>	Calamaro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Merluccius polli</i>	Nasello	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Merluccius senegalensis</i>	Merluzzo senegalese	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Merluccius</i> spp.	Altri naselli	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Octopus vulgaris</i>	Polpo di scoglio	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Pagellus acarne</i>	Pagello mafrone	34.1.1.	Alta	
<i>Pagellus bellottii</i>	Pagello rosso	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone	34.1.1.	MEDIA	
<i>Pagellus spp.</i>	Pagelli	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pagrus caeruleostictus</i>	Pagro azzurro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	Gambero rosa mediterraneo	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pomadasys incisus</i>	Grugnolo	34.1.1.	MEDIA	
<i>Pomadasys spp.</i>	Burri	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pseudolithus spp.</i>	Ombrine	34.1.1.	Alta	
<i>Sardina pilchardus</i>	Sardina	34.1.1., 34.1.3.	Alta	
<i>Sardinella aurita</i>	Alaccia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sardinella maderensis</i>	Alaccia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Scomber japonicus</i>	Sgombro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Scomber spp.</i>	Altri sgombri	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia hierredda</i>	Seppia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia officinalis</i>	Seppia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia spp.</i>	Seppie	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	MEDIA	
<i>Sparidae</i>	Sparidi	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sparus spp.</i>	Sparidi	34.1.1.	Alta	
<i>Trachurus trachurus</i>	Sugarello	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Trachurus trecae</i>	Suro cunene	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Umbrina canariensis</i>	Ombrina delle Canarie	34.3.3-6.	MEDIA	

SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	
<i>Dissostichus eleginoides</i>	Austromerluzzo	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Beryx</i> spp.	Berici	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Chaceon</i> spp.	Granchi rossi	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Pseudopentaceros richardsoni</i>	Pentacero australe	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Helicolenus</i> spp.	Scorfani di fondale	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Pesce specchio atlantico	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Trachurus</i> spp.	Suro	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Scomber</i> spp.	Sgombro	Atlantico sud-orientale	Alta	
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale	Atlantico sud-orientale	MEDIA	
<i>Jasus tristani</i>	Aragosta	Atlantico sud-orientale	MEDIA	
<i>Lepidotus caudatus</i>	Pesce sciabola	Atlantico sud-orientale	MEDIA	
<i>Schedophilus ovalis</i>	Centrolofo viola	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Schedophilus velaini</i>	Centrolofo australe	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Allocyttus verucossus</i>	Oreo	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Neocyttus rhomboidales</i>		Atlantico sud-orientale		
<i>Allocyttus guineensis</i>		Atlantico sud-orientale		
<i>Pseudocyttu smaculatus</i>		Atlantico sud-orientale		

La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Emmelichthys nitidus</i>	Zerro australe	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Ruvettus pretiosus</i>	Ruvetto	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Promethichthys prometheus</i>	Tirsite chiaro	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Macrourus</i> spp.	Granatieri	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Antimora rostrata</i>	Antimora blu	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Epigonus</i> spp	Re di triglie	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Merluccius</i> spp.	Nasello	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Notopogon fernandezianus</i>	Pesce tamburo australe	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Octopodidae e Loliginidae</i>	Polpi e calamari	Atlantico sud-orientale	Bassa	

WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Thunnus orientalis</i>	Tonno rosso del Pacifico	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o mazara)	Marlin azzurro	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Tetrapturus audax</i>	Pesce lancia striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Elagatis bipinnulata</i>	Cometa	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	Tirsite	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Lampris regius</i>	Pesce re	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Mola mola</i>	Pesce luna	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pesce vela atlantico	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Tetrapturus angustirostris</i>	Marlin inerme	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Ruvettus pretiosus</i>	Ruvetto	Oceano Pacifico centro-occidentale	MEDIA	
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Squalo alalunga	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Carcharhinus falciformis</i>	Squalo seta	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Alopias superciliosus</i>	Squalo volpe occhione	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Alopias vulpinus</i>	Squalo volpe	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Alopias pelagicus</i>	Squalo volpe pelagico	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	

NB: per la WCPF i pescherecci con palangari sono tenuti a comunicare anche le seguenti informazioni:

- 1) il numero di braccioli tra i galleggianti. Il numero di braccioli deve essere comunicato per ogni cala;
 - 2) il numero di pesci delle specie seguenti catturati per ogni cala: tonno bianco (*Thunnus alalunga*), tonno obeso (*Thunnus obesus*), tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*), tonno albacora (*Thunnus albacares*), pesce lancia striato (*Tetrapturus audax*), marlin blu (*Makaira mazara*), marlin nero (*Makaira indica*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), verdesca, squalo seta, squalo alalunga, squali mako, squali volpe, smeriglio (a sud di 20° S, fintanto che i dati biologici indicano che questo o un altro limite geografico è appropriato), squali martello (squalo martello alato, smerlato, maggiore e comune), squalo balena e altre specie stabilite dalla Commissione.
- Se è stato registrato il peso totale o il peso medio del pesce catturato per ogni cala, occorre comunicare anche il peso totale o il peso medio del pesce catturato per cala e per specie. Se non è stato registrato il peso totale o il peso medio del pesce catturato per ogni cala, occorre stimare anche il peso totale o il peso medio del pesce catturato per cala e per specie e comunicare tale stima. Il peso totale o il peso medio è riferito al peso intero e non al peso lavorato.

COPACO (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Panulirus argus</i>	Aragosta dei Caraibi	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Strombus gigas</i>	Strombo gigante	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Selachii, Rajidae</i>	Squali, razze	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Epinephelus guttatus</i>	Cernia caraibica	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus vivanus</i>	Lutiano	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus buccanella</i>	Lutiano	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus campechanus</i>	Lutiano rosso	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Penaeus subtilis</i>	Mazzancolla	ZEE della Guyana francese	Alta	

IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o <i>mazara</i>)	Marlin azzurro	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Tetrapturus audax</i>	Pesce lancia striato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pesce vela del Pacifico	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Auxis rochei</i>	Tombarello	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Auxis thazard</i>	Biso	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Euthynnus affinis</i>	Tonnetto	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Thunnus tonggol</i>	Tonno	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Scomberomorus guttatus</i>	Maccarello reale maculato	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	
<i>Scomberomorus commerson</i>	Maccarello reale	Oceano Indiano occidentale e orientale	MEDIA	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Alopias superciliosus</i>	Squalo volpe occhione	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Carcharhinus falciformes</i>	Squalo seta	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Squalo alalunga	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Alopias pelagicus</i>	Squalo volpe pelagico	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Sphyrna lewini</i>	Squalo martello smerlato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	

Altre ORGP

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Trachurus murphyi</i>	Sugarello cileno	Zona della convenzione SPRFMO	Alta	
<i>Euphausia superba</i>	Krill antartico	Zona della convenzione CCAMLR	Alta	
<i>Dissostichus</i> spp. <i>Dissostichus eleginoides</i> e <i>Dissostichus mawsoni</i>)	Austromerluzzi	Zona della convenzione CCAMLR	Alta	
<i>Champscephalus gunnari</i>	Pesce del ghiaccio	Zona della convenzione CCAMLR	Bassa	
Risorse di pesci, molluschi, crostacei e altre specie stanziali presenti nella zona considerata, a eccezione di: i) specie stanziali soggette alla giurisdizione di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; e ii) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.		Zona della convenzione SIOFA		

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 1C della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1D (1)

Specie soggette a monitoraggio in virtù di programmi di protezione vigenti nell'Unione o di obblighi internazionali

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Pesci ossei	Teleostei		
Storioni	<i>Acipenser</i> spp.	Mar Mediterraneo e Mar Nero; Mar Baltico; OSPAR II, IV	Allegato II della convenzione di Barcellona (2), allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero; OSPAR (3); HELCOM (4)
Alepocefalidi	<i>Alepocephalidae</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde (5)
Alepocefalo	<i>Alepocephalus Bairdii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Alepocefalo	<i>Alepocephalus rostratus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Alosa	<i>Alosa immaculata</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Alaccia	<i>Alosa alosa</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	OSPAR II	OSPAR
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	OSPAR II, III; Mar Baltico	OSPAR; Helcom
Cavalluccio camuso	<i>Hippocampus guttulatus</i> (sinonimo: <i>Hippocampus ramulosus</i>)	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Cavalluccio marino	<i>Hippocampus hippocampus</i>	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Alosa	<i>Alosa tanaica</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Antimora blu	<i>Antimora rostrata</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesci sciabola	<i>Aphanopus intermedius</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Gamberi di fiume	<i>Astacus</i> spp.	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Latterino	<i>Atherina pontica</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Aguglia	<i>Belone belone euxini</i> <i>Günther</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Berici	<i>Beryx</i> spp.	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Brotulide atlantico	<i>Cataetyx laticeps</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	Mar Baltico	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Sparaglione	<i>Diplodus annularis</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (*) (taglia min. di conservazione)
Sarago pizzuto	<i>Diplodus puntazzo</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Sarago maggiore	<i>Diplodus sargus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Sarago testa nera	<i>Diplodus vulgaris</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Austromerluzzo	<i>Dissostichus mawsoni</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Serranidi	<i>Epinephelus</i> spp.	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Re di triglie nero	<i>Epigonus telescopus</i>	Tutte le regioni	Specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Ghiozzi	<i>Gobiidae</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Tutte le regioni; OSPAR I, V	Specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce specchio	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Mormora	<i>Lithognathus mormyrus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cefalo dorato	<i>Liza aurata</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Cefalo verzelata	<i>Liza saliens</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Licode maggiore	<i>Lycodes esmarkii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Granatieri (pesci ratti) diversi dal granatiere di roccia e dal granatiere berglax	<i>Macrouridae diversi dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Granatiere berglax	<i>Macrourus berglax</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Mar Baltico e Mar Nero	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico; allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	OSPAR I, II, III, IV, Mar Baltico	OSPAR; HELCOM
Salmone atlantico	* <i>Salmo salar</i>	OSPAR I, II, III, IV, Mar Baltico	OSPAR; HELCOM
Tonno rosso	* <i>Thunnus thynnus</i>	OSPAR V	OSPAR; HELCOM
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Mora	<i>Mora moro</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Muggini	<i>Mugil spp.</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Tirsite musolungo	<i>Nesiarchus nasutus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Notacanto spinoso	<i>Notocanthus chemnitzii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Eperlano	<i>Osmerus eperlanus</i>	Mar Baltico	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico, HELCOM
Pagello mafrone	<i>Pagellus acarne</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Pagro mediterraneo	<i>Pagrus pagrus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce serra	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano atlantico	<i>Sebastes viviparus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Storione ladano	<i>Huso huso</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano di acque profonde	<i>Trachyscorpia cristulata</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesci castagna	<i>Brama</i> spp.	GSA 1.1, 1.2, 1.3 e Mar Nero GSA 29	Allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (7)
Sgombro	<i>Scomber colias</i> Gmelin	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Ghiozzo cristallino	<i>Crystallogobius linearis</i>	Mar Nero	Piani di gestione nazionali
Chimera	<i>Chimaera monstrosa</i>	Mar Baltico	Helcom
Alaccia	<i>Alosa alosa</i>	Mar Baltico	Helcom
Alosa	<i>Alosa fallax</i>	Mar Baltico	Helcom
Aringa ariproduzione autunnale	<i>Clupea harengus</i> subsp.	Mar Baltico	Helcom
Zope	<i>Abramis ballerus</i>	Mar Baltico	Helcom
Alborella	<i>Alburnus alburnus</i>	Mar Baltico	Helcom
Aspio	<i>Aspius aspius</i>	Mar Baltico	Helcom
Barbo	<i>Barbus barbus</i>	Mar Baltico	Helcom
Gobione	<i>Gobio gobio</i>	Mar Baltico	Helcom
Cekhonn	<i>Pelecus cultratus</i>	Mar Baltico	Helcom
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Vimba	<i>Vimba vimba</i>	Mar Baltico	Helcom

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	Mar Baltico	Helcom
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone lavarello migratore	<i>Coregonus balticus</i> , sinonimo: <i>Coregonus lavaretus</i> , <i>migratore</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone marena	<i>Coregonus maraena</i> , sinonimo: <i>Coregonus lavaretus</i> , <i>stanziale</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone di Pallas	<i>Coregonus pallasii</i>	Mar Baltico	Helcom
Sperlano marino	<i>Osmerus eperlanomarinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	Mar Baltico	Helcom
Spinarello marino	<i>Spinachia spinachia</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago serpente	<i>Entelurus aequoreus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago sottile	<i>Nerophis ophidion</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago lombrico	<i>Nerophis lumbriciformis</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago	<i>Syngnathus acus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago cavallino	<i>Syngnathus typhle</i>	Mar Baltico	Helcom
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Mar Baltico	Helcom
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Mar Baltico	Helcom
Molva	<i>Molva molva</i>	Mar Baltico	Helcom
Bavosa	<i>Lumpenus lampraeformis</i>	Mar Baltico	Helcom
Sebaste	<i>Sebastes marinus</i>	Mar Baltico	Helcom

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Scorfano atlantico	<i>Sebastes viviparus</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone siberiano	<i>Cottus poecilopus</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone marino	<i>Myoxocephalus scorpius</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone marino	<i>Taurulus bubalis</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone baltico	<i>Trigloporus quadricornis</i>	Mar Baltico	Helcom
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Mar Baltico	Helcom
Lipara striata	<i>Liparis liparis</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce lumaca di Montagu	<i>Liparis montagui</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	Mar Baltico	Helcom
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo marvizzo	<i>Labrus bergylta</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo fischiello	<i>Labrus mixtus</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo occhionero	<i>Symphodus melops</i>	Mar Baltico	Helcom
Tracina drago	<i>Trachinus draco</i>	Mar Baltico	Helcom
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>	Mar Baltico	Helcom
Cicerello del largo	<i>Ammodytes marinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Cicerello minore	<i>Ammodytes tobianus</i>	Mar Baltico	Helcom
Ghiozzetto pittato	<i>Pomatoschistus pictus</i>	Mar Baltico	Helcom
Tombarello	<i>Auxis rochei</i>	Mar Baltico	Helcom
Tonnetto	<i>Euthynnus alleteratus</i>	Mar Baltico	Helcom
Palamita bianca	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Mar Baltico	Helcom
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	Mar Baltico	Helcom

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	Mar Baltico	Helcom
Ricciola di fondale	<i>Centrolophus niger</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesci cartilaginei	Chondrichthyes		
Pesce sega dal rostro lungo	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Sagrì nano	<i>Etmopterus pusillus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce sega nano	<i>Pristis clavata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce sega verde	<i>Pristis zijsron</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza norvegese	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza chiodata	<i>Raja clavata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom
Razza ondulata	<i>Raja undulata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe pelagico	<i>Alopias pelagicus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe occhione	<i>Alopias superciliosus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe	<i>Alopias vulpinus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, Helcom
Razza stellata	<i>Amblyraja radiata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Gattucci	<i>Apristurus</i> spp.	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo seta	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo delle Galapagos	<i>Carcharhinus galapagensis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo alalunga	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo grigio	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo toro	<i>Carcharias taurus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Squalo bianco	<i>Carcharodon carcharias</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Sagrì	<i>Centrophorus granulosus</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona; OSPAR
Sagrì	<i>Centrophorus</i> spp.	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Sagrì	<i>Centrophorus squamosus</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, OSPAR
Pescecanone nero	<i>Centroscyllium fabricii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo portoghese	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde OSPAR
Squalo musolungo	<i>Centroscymnus crepidater</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo elefante	<i>Cetorhinus maximus</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom
Chimera	<i>Chimaera monstrosa</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo serpente	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Zigrino	<i>Dalatias licha</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pastinaca	<i>Dasyatis pastinaca</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero; Helcom
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza bavosa	<i>Dipturus batis</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR; Helcom
Razza bianca	* <i>Rostroraja alba</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Sagrì atlantico	<i>Etmopterus princeps</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Sagrì nero	<i>Etmopterus spinax</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde; Helcom
Squalo martello alato	<i>Eusphyra blochii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Canesca	<i>Galeorhinus galeus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; Helcom
Boccanegra	<i>Galeus melastomus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Gattuccio islandese	<i>Galeus murinus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Altavela	<i>Gymnura altavela</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo manzo	<i>Heptranchias perlo</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Squalo capopiatto	<i>Hexanchus griseus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; Helcom
Chimera	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo mako	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Smeriglio mako	<i>Isurus paucus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Smeriglio	<i>Lamna nasus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom
Razza rotonda	<i>Leucoraja circularis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Razza maltese	<i>Leucoraja melitensis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Manta della barriera corallina	<i>Manta alfredi</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Manta gigante	<i>Manta birostris</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare pigmeo	<i>Mobula eregoodootenkee</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare	<i>Mobula hypostoma</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare coda spinosa	<i>Mobula japanica</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare pinna corta	<i>Mobula kuhlii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare	<i>Mobula mobular</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Razza di Munk	<i>Mobula munkiana</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare minore di Guinea	<i>Mobula rochebrunei</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare cileno	<i>Mobula tarapacana</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare coda liscia	<i>Mobula thurstoni</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Palombo stellato	<i>Mustelus asterias</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Palombo	<i>Mustelus mustelus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Palombo punteggiato	<i>Mustelus punctulatus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Boccanegra	<i>Galeus melanostomus</i>	Mar Baltico	Helcom
Gattuccio	<i>Scyliorhinus canicula</i>	Mar Baltico	Helcom
Razza stellata	<i>Amblyraja radiata</i>	Mar Baltico	Helcom
Razza spinosa	<i>Leucoraja fullonica</i>	Mar Baltico	Helcom
Torpedine mazzata	<i>Torpedo marmorata</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce porco atlantico	<i>Oxynotus paradoxus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce sega	<i>Pristis pectinata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Pesce sega	<i>Pristis pristis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo cocodrillo	<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Trigone viola	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza rotonda	<i>Raja fyllae</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza	<i>Raja hyperborea</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Razza norvegese	<i>Raja nidarosiensis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza maculata	<i>Raja montagui</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; Helcom
Squalo balena	<i>Rhincodon typus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce chitarra	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Pesce violino	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Chimera atlantica	<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza bianca	<i>Rostroraja alba</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Cagnolo atlantico	<i>Scymnodon ringens</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Altri squali	<i>Selachimorpha</i> (o <i>Selachii</i>), <i>Batoidea</i> (da definire per specie in funzione dei dati relativi a sbarchi, campagne di ricerca e catture)	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, Helcom
Squalo di Groenlandia	<i>Somniosus microcephalus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde; Helcom
Squalo martello smerlato	<i>Sphyrna lewini</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo martello maggiore	<i>Sphyrna mokarran</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo martello comune	<i>Sphyrna zygaena</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Spinarolo	<i>Squalus acanthias</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona, OSPAR; Helcom
Squadrolino	<i>Squatina aculeata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squadro pelle rossa	<i>Squatina oculata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squadro	<i>Squatina squatina</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona, OSPAR; Helcom

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Lampreda di mare	<i>Petromyzon marinus</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; Helcom
Lampreda di fiume	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Mar Baltico	Helcom
Mammiferi	<i>Mammalia</i>		
Cetacei – tutte le specie	<i>Cetacea – tutte le specie</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*)
Balenottera rostrata	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM (*) /36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena di Groelandia	<i>Balaena mysticetus</i>	OSPAR I	OSPAR
Balenottera azzurra	<i>Balaenoptera musculus</i>	Tutta la zona OSPAR	OSPAR
Balena nera	<i>Eubalaena glacialis</i>	Tutta la zona OSPAR	OSPAR
Balenottera boreale	<i>Balaenoptera borealis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balenottera comune	<i>Balaenoptera physalus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Delfino comune	<i>Delphinus delphis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena nera	<i>Eubalaena glacialis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Globicefalo	<i>Globicephala melas</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Grampo	<i>Grampus griseus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Cogia di Owen	<i>Kogia simus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Megattera	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena dal becco di Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Orca	<i>Orcinus orca</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Focena	<i>Phocoena phocoena</i>	Mar Mediterraneo; OSPAR II, III	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona; direttiva 92/43/CEE OSPAR
Capodoglio	<i>Physeter macrocephalus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Pseudorca	<i>Pseudorca crassidens</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Stenella striata	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Steno	<i>Steno bredanensis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tursiopo troncato	<i>Tursiops truncatus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Zifio	<i>Ziphius cavirostris</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Foca monaca	<i>Monachus monachus</i>	Tutte le zone	Racc. CGPM/35/2011/5 e allegato II della convenzione di Barcellona; Direttiva 92/43/CEE
Foca dagli anelli di Saimaa	<i>Phoca hispida saimensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE
Foca grigia	<i>Halichoerus grypus</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE
Foca comune	<i>Phoca vitulina</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE
Foca dagli anelli	<i>Phoca hispida bottnica</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE
Uccelli	Aves		
Berta maggiore atlantica	<i>Calonectris borealis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾
Marangone	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sula	<i>Morus bassanus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta delle Baleari	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta dell'Atlantico	<i>Ardenna gravis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta minore	<i>Puffinus puffinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Fulmaro	<i>Fulmarus glacialis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Berta grigia	<i>Ardenna grisea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Quattrocchi d'Islanda	<i>Bucephala islandica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Procellaria di Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Stercorario maggiore	<i>Catharacta skua</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE; allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gazza marina minore	<i>Alle alle</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gazza marina	<i>Alca torda</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Berta di Audubon	<i>Puffinus lherminieri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uria nera	<i>Cephus grylle</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Orchetto marino	<i>Melanitta americana</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano reale	<i>Larus cachinnans</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Uria	<i>Uria aalge</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Moretta arlecchino	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano islandico	<i>Larus glaucoides</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Re degli edredoni	<i>Somateria spectabilis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gavina eurasiatica	<i>Larus canus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Svasso collarosso	<i>Podiceps grisegena</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Edredone di Steller	<i>Polysticta stelleri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uria di Brunnich	<i>Uria lomvia</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CEc
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Strolaga beccogiallo	<i>Gavia adamsii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Petrello di Madera	<i>Pterodroma madeira</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano di Pallas	<i>Larus ichthyaetus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste codaforcuta	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste di Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste di Castro	<i>Hydrobates castro</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Petrello delle Desertas	<i>Pterodroma deserta</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna di Rüppell	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Fratricello	<i>Sternula albifrons</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste di Monteiro	<i>Hydrobates monteiroi</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Sterna di Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano di Ross	<i>Rhodostethia rosea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Gabbiano eschimese	<i>Larus thayeri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Uccello delle tempeste facciabianca	<i>Pelagodroma marina</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE
Zafferano	<i>Larus fuscus fuscus</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Edredone di Steller	<i>Polysticta stelleri</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Berta minore fosca	<i>Puffinus assimilis baroli</i> (auct.incert.)	OSPAR V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Berta delle Baleari	<i>Puffinus mauretanicus</i>	OSPAR II, III, IV, V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	OSPAR I, II,	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Sterna di Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	OSPAR II, III, IV, V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Uria iberica	<i>Uria aalge</i> – popolazione iberica (sinonimi: <i>Uria aalge albionis</i> , <i>Uria aalge ibericus</i>)	OSPAR IV	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Uria di Brunnich	<i>Uria lomvia</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Rettili	Reptilia		
Caretta di Kemp	<i>Lepidochelys kempii</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tartaruga comune	<i>Caretta caretta</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR
Tartaruga liuto	<i>Dermochelys coriacea</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR
Tartaruga embricata	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tartaruga verde	<i>Chelonia mydas</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Trionice africana	<i>Trionyx triunguis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Molluschi	Mollusca		

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Vongola	<i>Chamelea gallina</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Donacilla cornea	<i>Donacilla cornea</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Moscardini	<i>Eledone</i> spp.	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Cozza	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo	Piani di gestione nazionali
Cozza	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Patelle	<i>Patella</i> spp.	Mar Mediterraneo	Allegato II della convenzione di Barcellona
Rapana venosa	<i>Rapana venosa</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Cuore di mare	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Murice	<i>Bolinus brandaris</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Fasolaro	<i>Callista chione</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Tellina	<i>Donax trunculus</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Fasolaro	<i>Arctica islandica</i>	OSPAR II	OSPAR
Balano gigante delle Azzorre	<i>Megabalanus azoricus</i>	Le parti della zona OSPAR V in cui è presente	OSPAR
Cane buccino	<i>Nucella lapillus</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Ostrica	<i>Ostrea edulis</i>	OSPAR II	OSPAR
Patella rugosa	<i>Patella ulyssiponensis aspera</i>	Tutta la zona OSPAR in cui è presente	OSPAR
Crostacei	Crustacea		
Astice	<i>Homarus gammarus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Granchio rosso di fondale	<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Gamberetto grigio	<i>Crangon crangon</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Gamberetto salmastro	<i>Palaemon adspersus</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Gamberetto	<i>Palaemon elegans</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Aragoste	<i>Palinuridae</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cnidari	Cnidaria		
Corallo rosso	<i>Corallium rubrum</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/1 e Racc. CGPM/35/2011/2

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 1D della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(²) Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

(³) Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale.

(⁴) Convenzione HELCOM per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico.

(⁵) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6)

(⁶) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(⁷) Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1)

(⁸) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(⁹) Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

(¹⁰) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Per le specie vietate: possono essere utilizzati unicamente esemplari catturati morti. Devono essere rigettati in mare dopo la misurazione. La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

DATI BIOLOGICI

Tabella 1E (¹)

Specie anadrome e catadrome di acqua dolce

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zone non marine in cui è presente lo stock/codice dello stock
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Unità di gestione dell'anguilla definite in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (²)
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Tutte le aree di distribuzione naturale
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	Tutte le acque interne che sfociano nel Mar Baltico

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 1E della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(²) Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

Tabella 2 (1)

Attività di pesca (mestiere) per regione

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Classi di LFT (m) (d)						
						< 10	10 - < 12	12 - < 18	18 - < 24	24 - < 40	40 & +	
Attività	Classi di attrezzi	Gruppi di attrezzi	Tipo di attrezzo	Gruppo di specie bersaglio (a)	Dimensione di maglia e altri dispositivi selettivi							
Attività di pesca	Draghe	Draghe	Draga tirata da natanti [DRB]	Specie anadrome (ANA) Specie catadrome (CAT) Cefalopodi (CEP) Crostei (CRU) Specie demersali (DEF) Specie di acque profonde (DWS) Pesci a pinne (FIF) Specie di acqua dolce (senza codice) Mix di specie (MIS) Mix di cefalopodi e specie demersali (MCF) Mix di crostei e specie demersali (MCD) Mix di specie di acque profonde e di specie demersali (MDD) Mix di specie pelagiche e demersali (MPD) Molluschi (MOL) Grandi pelagici (LPF) Piccoli pelagici (SPF) Grandi pelagici (LPF) e piccoli pelagici (SPF)	b)							
			Draga meccanizzata/aspirante [HMD]		b)							
	Reti da traino	Reti a strascico	Rete a strascico a divergenti [OTB]		b)							
			Rete da traino a divergenti ad attrezzatura multipla [OTT]		b)							
			Rete a strascico a coppia [PTB]		b)							
			Sfogliara [TBB]		b)							
			Reti da traino pelagiche		Rete da traino pelagica a divergenti [OTM]	b)						
					Rete da traino pelagica a coppia [PTM]	b)						
	Ami e palangari	Lenze e canne	Lenze a mano e lenze a canna [LHP] [LHM]		b)							
			Lenze trainate [LTL]		b)							
		Palangari	Palangari derivanti [LLD]		b)							
			Palangari fissi [LLS]		b)							

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Classi di LFT (m) (d)					
						< 10	10 - < 12	12 - < 18	18 - < 24	24 - < 40	40 & +
Attività	Classi di attrezzi	Gruppi di attrezzi	Tipo di attrezzo	Gruppo di specie bersaglio (a)	Dimensione di maglia e altri dispositivi selettivi	< 10	10 - < 12	12 - < 18	18 - < 24	24 - < 40	40 & +
	Trappole	Trappole	Nasse e trappole [FPO]		b)						
			Cogolli [FYK]		b)						
			Reti a postazione fissa scoperte [FPN]		b)						
			Impianti fissi per lavorieri (codice necessario)		b)						
	Reti	Reti	Tramaglio [GTR]		b)						
			Rete da posta fissa [GNS]		b)						
			Rete da posta derivante [GND]		b)						
	Sciabiche	Reti da circuizione	Cianciolo [PS]		b)						
			Lampare [LA]		b)						
		Sciabiche c)	Sciabica da tiro [SSC]		b)						
			Sciabica ancorata [SDN]		b)						
			Sciabica a due natanti [SPR]		b)						
			Sciabica da spiaggia e sciabica da natante [SB] [SV]		b)						
	Altri attrezzi	Altri attrezzi	Pesca delle ceche (senza codice)		Anguilla ceca	b)					
	Vari (specificare)	Vari (specificare)				b)					
Attività diversa dalla pesca				Attività diversa dalla pesca							
Non in attività				Non in attività							

Note:

a) in base al codice previsto dai regolamenti pertinenti.

b) in base al codice previsto dai regolamenti pertinenti.

c) con dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)/su banchi liberi.

d) nel Mediterraneo < 6 m e 6-12 m.

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 3 ⁽¹⁾**Specie oggetto di raccolta dati per la pesca ricreativa**

	Zona	Specie
1	Mar Baltico (sottodivisioni CIEM 22-32)	Salmone, anguilla, trota di mare (anche in acqua dolce) e merluzzo bianco
2	Mare del Nord (zone CIEM IIIa, IV e VIIId)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo e elasmobranchi
3	Artico orientale (zone CIEM I e II)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Merluzzo bianco, merluzzo giallo e elasmobranchi
4	Atlantico settentrionale (zone CIEM V-XIV e zone NAFO)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo, elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie
5	Mar Mediterraneo	Anguilla (anche in acqua dolce), elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie
6	Mar Nero	Anguilla (anche in acqua dolce), elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie

⁽¹⁾ La presente tabella sostituisce la tabella 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 4 ⁽¹⁾**Variabili dell'attività di pesca**

	Variabili ⁽²⁾	Unità
Capacità		
	Numero di navi	Numero
	GT, kW, età della nave	Numero
Sforzo		
	Giorni in mare	Giorni
	Ore di pesca (facoltativo)	Ore
	Giorni di pesca	Giorni
	kW * giorni di pesca	Numero
	GT * giorni di pesca	Numero
	Numero di bordate	Numero
	Numero di operazioni di pesca	Numero
	Numero di reti/lunghezza (*)	Numero/metri
	Numero di ami, numero di lenze (*)	Numero
	Numero di nasse, trappole (*)	Numero

	Variabili ⁽²⁾	Unità
Sbarchi		
	Valore degli sbarchi (valore totale e per specie commerciale)	EUR
	Peso vivo degli sbarchi (valore totale e per specie)	Tonnellate
	Prezzi per specie commerciale	EUR/kg

(*) La raccolta di queste variabili per le navi di lunghezza inferiore a 10 metri deve essere concordata a livello di regione marina.

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(²) Tutte le variabili devono essere comunicate al livello di aggregazione (mestiere e segmento di flotta) di cui alle tabelle 3 e 5B e per sottoregione/zona di pesca di cui alla tabella 5Cb.

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5 A (¹)

Variabili economiche relative alla flotta

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Entrate	Valore lordo degli sbarchi	EUR
	Entrate derivanti dalla locazione di contingenti o altri diritti di pesca	EUR
	Altre entrate	EUR
Costo del lavoro	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi di riparazione e manutenzione	Costi di riparazione e manutenzione	EUR
Altri costi di esercizio	Costi variabili	EUR
	Costi non variabili	EUR
	Canoni di locazione di contingenti o altri diritti di pesca	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR
Valore del capitale	Valore del capitale fisico	EUR
	Valore dei contingenti e di altri diritti di pesca	EUR
Investimenti	Investimenti in attivi materiali, netti	EUR
Situazione finanziaria	Debito a lungo/breve termine	EUR
	Attivi totali	EUR

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Occupazione	Equipaggio ingaggiato	Numero
	Manodopera non retribuita	Numero
	Numero totale di ore lavorate all'anno	Numero
Flotta	Numero di navi	Numero
	LFT media delle navi	Metri
	Stazza totale	GT
	Potenza totale	kW
	Età media delle navi	Anni
Sforzo	Giorni in mare	Giorni
	Consumo energetico	Litri
Numero di imprese/unità di pesca	Numero di imprese/unità di pesca	Numero
Valore della produzione per specie	Valore degli sbarchi per specie	EUR
	Prezzo medio per specie	EUR/kg

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 5 A della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5B (¹)

Segmentazione della flotta

Navi in attività		Classi di lunghezza (LFT) (²)					
		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m o più
Operanti con attrezzi «attivi»	Pescherecci a sfogliara						
	Pescherecci per traino demersale e/o per sciabica demersale						
	Pescherecci da traino pelagici						
	Pescherecci con reti a cianciolo						
	Draghe						
	Navi operanti con altri attrezzi attivi						
	Navi operanti unicamente con attrezzi «attivi» polivalenti						

Navi in attività		Classi di lunghezza (LFT) ⁽²⁾					
		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m o più
Operanti con attrezzi «passivi»	Navi operanti con ami	(3)	(3)				
	Navi operanti con reti da posta derivanti e/o fisse						
	Navi operanti con nasse e/o trappole						
	Navi operanti con altri attrezzi passivi						
	Navi operanti unicamente con attrezzi «passivi» polivalenti						
Operanti con attrezzi polivalenti	Navi operanti con attrezzi attivi e passivi						
Navi inattive							

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 5B della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(2) Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, le categorie di lunghezza sono le seguenti: 0-< 6, 6-< 12 metri. Per tutte le altre regioni, si applicano le seguenti categorie di lunghezza: 0-< 10, 10-< 12 metri.

(3) Le navi di lunghezza inferiore a 12 metri operanti con attrezzi passivi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero possono essere disaggregate in funzione del tipo di attrezzo. La definizione del segmento di flotta include anche l'indicazione della super-regione e, se disponibile, un indicatore geografico che consenta di identificare le navi operanti nelle regioni ultraperiferiche e esclusivamente al di fuori delle acque dell'Unione.

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA FLOTTA

Tabella 5C ⁽¹⁾

Stratificazione geografica per regione

Sottoregione/Zona di pesca	Regione	Super-regione
I	II	III
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione NAFO)	NAFO (zona FAO 21)	Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM V, VI e VII) e acque sud-occidentali
Raggruppamento di unità spaziali al livello 4 quale definito nella tabella 3 (sottodivisione CIEM)	Mar Baltico (zone CIEM III b-d)	
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione CIEM)	Mare del Nord (zone CIEM IIIa e IV) Artico orientale (zone CIEM I e II)	
	Acque nord-occidentali [zone CIEM Vb (unicamente acque dell'Unione), VI e VII]	
	Acque nord-occidentali non appartenenti all'Unione (zone CIEM Va e Vb) (solo acque non appartenenti all'Unione)	

Sottoregione/Zona di pesca	Regione	Super-regione
I	II	III
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione CIEM/Copace)	Acque sud-occidentali [zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre)] Zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)	
Raggruppamento di unità spaziali al livello 4 quale definito nella tabella 3 (GSA)	Mar Mediterraneo (acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5° 36' di longitudine ovest) Mar Nero (sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2)	Mar Mediterraneo e Mar Nero
Sottozona di campionamento delle ORGP (esclusa la CGPM)	Altre regioni in cui la pesca è praticata da navi dell'Unione e gestita da ORGP di cui l'Unione europea è parte contraente o osservatore (IC-CAT, IOTC, Copace ecc.)	Altre regioni

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 5C della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 6 (1)

Variabili sociali per i settori della pesca e dell'acquacoltura

Variabile	Unità
Occupazione per genere	Numero
ETP per genere	Numero
Manodopera non retribuita per genere	Numero
Occupazione per fascia di età	Numero
Occupazione per livello di istruzione	Numero per livello di istruzione
Occupazione per nazionalità	Numero (UE, SEE e non-UE/SEE)
Occupazione per tipo di posizione professionale	Numero
ETP nazionale	Numero

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 6 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 7 (1)

Variabili economiche per il settore dell'acquacoltura

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Entrate (*)	Vendite lorde per specie	EUR
	Altre entrate	EUR
Costi di personale	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi delle materie prime	Costi per l'allevamento	EUR
	Costo dei mangimi	EUR
Riparazioni e manutenzione	Riparazioni e manutenzione	EUR
Altri costi di esercizio	Altri costi di esercizio	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR
Valore del capitale	Valore totale delle attività	EUR
Risultati finanziari	Proventi finanziari	EUR
	Spese finanziarie	EUR
Investimenti	Investimenti netti	EUR
Debito	Debito	EUR
Peso delle materie prime	Animali utilizzati	kg
	Mangimi per pesci utilizzati	kg
Peso delle vendite	Peso delle vendite per specie	Kg
Occupazione	Addetti	Numero/ETP
	Manodopera non retribuita	Numero/ETP
	Numero di ore prestate da lavoratori dipendenti e lavoratori non retribuiti	Ore
Numero di imprese	Numero di imprese (per categoria, in base al numero di addetti)	Numero

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(*) Comprende pagamenti diretti quali indennità per la cessazione dell'attività, restituzioni dell'imposta sul carburante o analoghe indennità forfetarie. Sono escluse prestazioni sociali e sovvenzioni indirette quali agevolazioni fiscali su fattori produttivi come il carburante o sovvenzioni agli investimenti.

Tabella 8 (¹)

Variabili ambientali per il settore dell'acquacoltura

Variabile	Specificazione	Unità
Medicinali o trattamenti somministrati (²)	Per tipo	Grammo
Mortalità (³)		Percentuale

(¹) La presente tabella sostituisce la tabella 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

(²) Estrapolati dai dati registrati ai sensi dell'allegato I, punto 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(³) Estrapolata in percentuale della produzione nazionale dai dati registrati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

	Tecniche di piscicoltura ⁽³⁾						Policoltura	Avannotter- terie e vivai ⁽⁴⁾	Tecniche di molluschicoltura		
	Stagni	Vasche e «raceway»	Acque recintate ⁽⁵⁾	Sistemi a ricir- colo ⁽⁶⁾	Altri metodi	Gabbie ⁽⁷⁾	Tutti i metodi	In sospensione (off-bottom)		Sul fondo (on- bottom) ⁽⁸⁾	Altro
								Galleg- gianti	Cavi		
Altri organismi acquatici											

⁽¹⁾ La presente tabella sostituisce la tabella 9 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

⁽²⁾ Per le definizioni delle tecniche di allevamento si veda il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

⁽³⁾ La segmentazione delle imprese è effettuata in base alla loro tecnica d'allevamento principale.

⁽⁴⁾ Per avannotterie e vivai si intendono strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali acquatici. A fini statistici, le avannotterie sono limitate alla produzione di uova fecondate. Si considera che i successivi stadi giovanili degli animali acquatici siano prodotti nei vivai. Nei casi in cui le avannotterie e i vivai sono strettamente associati, le statistiche si riferiscono unicamente all'ultimo stadio giovanile prodotto. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

⁽⁵⁾ Le tecniche «sul fondo» (on-bottom) comprendono la molluschicoltura in zone intertidali (direttamente sul fondo o sopraelevata).

⁽⁶⁾ Per sistemi a ricircolo si intendono sistemi in cui l'acqua è riutilizzata dopo un trattamento (ad esempio il filtraggio).

⁽⁷⁾ Per acque recintate si intendono zone d'acqua delimitate da reti e da altre barriere che consentono l'interscambio non controllato delle acque, caratterizzate dal fatto di occupare l'intera colonna d'acqua tra il substrato e la superficie; esse comprendono normalmente volumi di acqua relativamente elevati. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

⁽⁸⁾ Per gabbie si intendono strutture recintate, con o senza copertura, costituite da reti o qualsiasi altro materiale poroso che consenta il naturale interscambio delle acque. Tali strutture, siano esse galleggianti, sospese o ancorate al substrato, consentono sempre l'interscambio delle acque dal basso. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

Tabella 10 ⁽¹⁾

Variabili economiche e sociali per il settore della trasformazione che possono essere raccolte su base volontaria

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
VARIABILI ECONOMICHE		
Entrate	Fatturato	EUR
	Altre entrate	EUR
Costi di personale	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR
	Pagamenti per lavoratori di agenzie esterne (facoltativo)	EUR
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi delle materie prime	Acquisto di pesci e di altre materie prime per la produzione	EUR
Altri costi di esercizio	Altri costi di esercizio	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Valore del capitale	Valore totale delle attività	EUR
Risultati finanziari	Proventi finanziari	EUR
	Spese finanziarie	EUR
Investimenti	Investimenti netti	EUR
Debito	Debito	EUR
Occupazione	Numero di addetti	Numero
	ETP nazionale	Numero
	Manodopera non retribuita	Numero
	Numero di ore prestate da lavoratori dipendenti e lavoratori non retribuiti	Numero
Numero di imprese	Numero di imprese (1)	Numero
Peso delle materie prime (FA-COLTATIVO)	Peso delle materie prime per specie e origine (FA-COLTATIVO)	Kg

VARIABILI SOCIALI

Occupazione per genere	Numero
Occupazione per fascia di età	Numero
Occupazione per livello di istruzione	Numero per livello di istruzione
Occupazione per nazionalità	Numero per paese nel mondo
ETP nazionale	Numero

(1) La presente tabella sostituisce la tabella 11 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 143 del 29 maggio 2019)

Nel titolo dell'atto:

anziché: «(UE) 2018/815»,

leggasi: «(UE) 2019/815».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT